REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII | BARI, 14 NOVEMBRE 2006 | N. 149

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1515
Proposta di perimetrazione delle aree da assoggettare a progettazione paesaggistica di secondo livello – art. 2.05 c.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ente proponente: Provincia di Lecce.
Pag. 20019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1516
Bitonto (Ba) – Variante al Piano regolatore generale per il Piano di Edilizia economica e popolare – Delibere di Consiglio comunale n. 44/2005 e n. 67/2005.
Pag. 20025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1517
Gallipoli (Le) – Realizzazione di una caserma di carabinieri e di un edificio per alloggi dei militari ivi operanti. Rilascio nulla-osta ex post in deroga ex art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Maya s.r.l.
Pag. 20047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1540
Approvazione schema convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica – Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione.
Pag. 20052

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1541
Approvazione schema convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Taranto per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica – Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione.
Pag. 20057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1542
Modifica a deliberazione di Giunta regionale n. 870 del 19-06-2006, concernente bando di gara "Programmi integrati di riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.)".
Pag. 20062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 1567
Lesina (Fg) – LL.RR. nn. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per costruzione opificio industria ittica località S.P. Lesina-Poggio Imperiale. Ditta : Ittica Ippolito s.r.l. – Delibera di Giunta regionale n. 566 del 31/03/05. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.
Pag. 20063

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1624
Accadia (Fg) – Progetto di completamento di un impianto eolico. Variante in corso d'opera. Località "Monte Tre Titoli". Attestazione di compatibilità ex artt. 5.04 e 5.07 Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Soc. Lucky Wind s.p.a.
Pag. 20068

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1625
LL.RR. nn. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2006. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi.
Pag. 20070

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1626
Nardò (Le) - LL.RR. nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo euro 20.000,00 per redazione adeguamento Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale tematico ed adeguamento Regolamento edilizio e Norme tecniche al Decreto Presidente della Repubblica 380/01. Esercizio finanziario 2004. Richiesta concessione proroga termini e devoluzione contributo a redazione Piano per Parco Porto Selvaggio e Piano pluriennale economico-sociale area protetta.
Pag. 20076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1627
Gravina in Puglia (Ba) – Variante al Piano regolatore generale per la zona B2 "Guardialto Salsa". Approvazione con prescrizioni e modifiche.
Pag. 20077

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1515

Proposta di perimetrazione delle aree da assoggettare a progettazione paesaggistica di secondo livello – art. 2.05 c.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ente proponente: Provincia di Lecce.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che con il Piano o con successivi appositi provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica oppure del Presidente della Provincia interessata, vengono perimetrate le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio (piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello, di seguito chiamati Sottopiani) aventi anche i contenuti e l'efficacia del piano territoriale paesistico di cui all'art. 149 del D.Lvo. n. 490/99.

Per ciascuna di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente preposto alla formazione del sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative prescrizioni di base.

Fermo restando l'articolazione dei livelli e dei soggetti preposti alla pianificazione del territorio pugliese di cui all'art. 3 della L.R. n° 20/2001, i contenuti, gli elaborati, la formazione, l'approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono disciplinati dagli art. 54, 9, 10, 11, 12 della L.R. 56/80 e secondo le competenze di cui al Titolo VI art. 6.01 ed art. 6.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P attualmente vigente.

L'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. vigente fissa i contenuti paesaggistici che il Sottopiano deve necessariamente possedere nonché già individua e perimetra, negli elaborati cartografici scala 1:25000 aree da sottoporre a pianificazione paesaggistica di secondo livello per le quali fissa altresì specifici indirizzi di tutela.

In particolare il P.U.T.T./P. individuano i seguenti sottopiani:
- Tremiti;
- Testa del Gargano;
- Grotte e Masserie;
- Valle dei Trulli;
- Gravine;
- Gallipoli;
- Otranto.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dalla Provincia di Lecce è pervenuta la richiesta concernente una "ipotesi di perimetrazione di aree da assoggettare a progettazione paesaggistica di II livello" riguardante alcuni ambiti territoriali ubicati nel territorio provinciale.

La proposta di perimetrazione presentata dalla Provincia di Lecce, di cui al prot.n° 4451 del 22/4/2004, prevede in aggiunta ai sottopiani denominati "Gallipoli" ed "Otranto" sopra richiamati, l'individuazione di tre ambiti territoriali, ricadenti nel territorio provinciale, da sottoporre successivamente e previo assenso da parte della Giunta Regionale, alla formazione di un Piano Urbanistico Territoriale Tematico di secondo livello.
- In particolare il primo ambito territoriale perimetrato, che risulta posizionato a nord-ovest della Provincia, interessa i territori dei comuni di Nardò, Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Campi Salentina e Squinzano;
- Il secondo ambito territoriale perimetrato, posizionato nell'area centrale Salentina, interessa i comuni di Nardò, Galatone, Galatina, Lequile, Copertino e Soleto;
- Il terzo ambito territoriale perimetrato, posizionato nella zona centro-sud della Provincia, interessa i comuni di Corigliano d'Otranto, cutro-

fiano, Scorrano, Collepasso, Supersano, Ruffano, Melpignano, Maglie, Nociglia, Botrugno e San Cassiano.

- La documentazione trasmessa dalla Provincia di Lecce, direttamente al Presidente della Giunta Regionale per l'acquisizione dell'assenso in merito alle perimetrazioni effettuate, risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:
  - Relazione tecnica
  - TAV 1 Aree del progetto di diffusione della naturalità
  - TAV 2 Aree di progetto per l'espansione dell'agricoltura
  - TAV 3 Oggetti della cultura materiale: pagghiare, muretti a secco
  - TAV 4 Oggetti della cultura materiale 2: Centri antichi, masserie, casini, ville, torri e castelli, aree della riforma;
  - TAV 5 Areeprotetteenaturalità
  - TAV 6 Itinerari narrativi nel paesaggio
  - TAV 7 Ambiti estesi del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T./P.)
  - TAV 8 Aree assoggettate a vincolo
  - TAV 9 Ambiti proposti a vincolo dalla bozza dello schema del PTCP
  - TAV 10 Perimetrazione delle aree da assoggettare a Piani Urbanistici Territoriali Tematici di secondo livello riguardanti il territorio della Provincia di Lecce.

Sulla base degli elaborati scritto-grafici trasmessi si evidenzia quanto segue:

- Nella relazione tecnica presentata viene riportata, per grandi linee, la metodologia utilizzata per la definizione delle perimetrazione degli ambiti da sottoporre Piani Urbanistici Territoriali Tematici di secondo livello.

In particolare la relazione tecnica, nella prima parte, definisce il concetto di tutela paesaggistica ed ambientale secondo un'accezione prettamente ecologica, ed illustra il vigente quadro normativo Comunitario, Nazionale e Regionale in tema di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Successivamente vengono analizzati gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. vigente evidenziando, nel contempo, che gli obbiettivi di tutela valorizzazione e trasformazione compatibile con le peculiarità paesistico-ambientali del territorio non possono essere perseguiti esclusivamente dal P.U.T.T./P. ma che detto strumento rappresenta solo "uno tra gli strumenti di attuazione dell'articolata politica dell'ambiente".

Vengono successivamente analizzate, nella relazione tecnica in parola, le indicazioni rivenienti dalla bozza dello schema del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che propone l'idea del "Salento come parco".

In particolare vengono descritte le strategie del P.T.C.P. in materia di tutela del paesaggio e ne vengono riportati e condivisi i principali obbiettivi, che qui di seguito sinteticamente si riportano, al fine di assicurare:

- la continuità ecologica del paesaggio a livelli multiscalan, utilizzando la permeabilità della matrice agricola;
- il superamento dei limiti del modello della diffusione della naturalita nella forma di reti ecologiche, optando per le interazioni tra matrice paesistica ed altri elementi "vettori", tra cui anche i corridoi ecologici, ma anche le città ed i loro spazi verdi o la dispersione insediativa, che possono svolgere un importante ruolo di connessione ecologica.

Così come si evince dalla relazione tecnica allegata, è stato effettuato, in sede di predisposizione della boza di P.T.C.P della Provincia di Lecce, uno studio che ha effettuato l'analisi ed il monitoraggio del territorio provinciale attraverso la tecnica del telerilevamento da satellite.

Tale tecnica permette un approccio sintetico e quantitativo al monitoraggio del territorio e fornisce gli strumenti per descrivere i processi territoriali e gli effetti delle trasformazioni paesistiche indotte al regime naturale dal disturbo o da perturbazioni legate alle attività umane.

Nel lavoro prodotto è stato utilizzato il metodo di "change detection" con l'individuazione dell'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) proposto da Rouse ed altri (1974).

In particolare sono state utilizzate due scene Landsat TM, riprese rispettivamente il 10/5/89 ed il 22/4/2000 al fine di descrivere la complessiva dinamica territoriale della Provincia di Lecce.

Così come riportato nella relazione tecnica allegata, la differenziazione dell'indice NDVI ha per-

messo di identificare, localizzare e quantificare le trasformazioni territoriali ovvero di descrivere in modo spazialmente esplicito le "pressioni" esercitate sul paesaggio. Successivamente lo studio ha messo in relazione le "pressioni" con gli elementi sensibili e strutturanti il paesaggio al fine di ricavare l'individuazione delle aree a maggiore fragilità e quindi degne di una "maggiore attenzione da parte del pianificatore".

In particolare nello studio presentato sono stati assunti come elementi paesistici di rilievo le zone naturali individuate come proposti Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) del progetto europeo Natura 2000 presenti nel territorio Salentino.

Sovrapponendo le predette perimetrazioni alla "carta delle variazioni" è stato possibile individuare le aree sottoposte a maggiore pressione e presumibilmente a "maggior rischio".

Lo studio in argomento dopo la fase di analisi, espletata secondo la metodologia in precedenza citata, ha prodotto, quale risultato finale, la cosiddetta "carta del disturbo" che ha permesso di individuare le aree, non ancora assoggettate a protezione speciale o a tutela, ma sottoposte a particolare pressione territoriale ("disturbo") tali da richiedere una specifica pianificazione finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia paesistico-ambientale accompagnata da precise disposizioni normative.

Il confronto tra la "carta del disturbo" e le tavole di interesse paesistico -naturalistico della bozza dello schema del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di cui all'elenco in precedenza riportato), ha consentito di individuare tre ambiti nei quali, così come si evince dalla relazione allegata, "l'equilibrio tra la qualità del paesaggio esistente ed il "disturbo" causato dalla pressione delle attività antropiche assume interesse tale da richiedere specifche norme di tutela e/o salvaguardia."

Per i predetti ambiti, come individuati secondo la metodologia in precedenza sinteticamente riportata, viene proposta dalla Provincia di Lecce la predisposizione di piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello.

- Entrando nel merito di quanto presentato con riferimento ai rapporti tra le perimetrazioni proposte dall'Amministrazione Provinciale di Lecce ed il vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che così come disposto dall'art. 1.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., l'attuazione del Piano avviene anche con la pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:

- piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello;
- parchi regionali e relativi piani;
- strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano;
- strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei valori paesistici da strumenti generali conformi o non al Piano;
- piani di intervento di recupero territoriale.

Il P.U.T.T./P., per quanto attiene alla provincia di Lecce, individua, quali ambiti da sottoporre a Piani Urbanistici Territoriali di secondo livello, due aree elencate all'art. 2.05 delle N.T.A. che risultano riportate anche graficamente nelle relative tavole tematiche.

- Il primo ambito territoriale individuato dal P.U.T.T./P., denominato "Gallipoli", comprende il versante costiero occidentale della Penisola Salentina da Gallipoli al Capo di Santa Maria di Leuca generalmente a valle della strada congiungente Gallipoli-Taviano-Racale-Ugento-Presicce-Salve-Patù-Capo di Santa Maria di Leuca.

- Il secondo ambito territoriale individuato dal P.U.T.T./P. denominato "Otranto", comprende il territorio costiero orientale della Penisola Salentina, da Otranto al Capo di Santa Maria di Leuca generalmente a valle della strada congiungente Otranto-Uggiano la Chiesa-Minervino di Lecce-Poggiardo-Diso-Andrano-Tricase-Tiggiano-Galliano del Capo-S.Maria di Leuca.

- Si specifica innanzitutto che, così come si rileva dalla TAV. n° 10 allegata all'istanza pervenuta, gli ambiti territoriali interessati dalla proposta di perimetrazione trasmessa dalla Provincia di Lecce si aggiungono agli ambiti territoriali per i quali il P.U.T.T./P. ha già individuato direttamente la necessità della predisposizione di Piani Urbanistici Territoriali Tematici di secondo livello.

In particolare la classificazione del P.U.T.T./P., per gli ambiti territoriali oggetto di proposta di peri-

metrazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, comprende Ambiti Territoriali Estesi in gran parte classificati di tipo "E" dalle N.T.A. del P.U.T.T./P vigente.

Le perimetrazioni in argomento, così come proposte dalla Provincia di Lecce, intervengono in sintesi su aree in gran parte classificate dal P.U.T.T./P. quali ambiti di valore paesaggistico "normale", peraltro attualmente in gran parte non sottoposte a specifica tutela paesaggistica diretta dallo stesso P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e per le quali le relative N.T.A., finalizzate alla tutela e valorizzazione paesaggistica dei territori interessati, hanno pertanto un'efficacia "nulla". (art. 2.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) in quanto "non è direttamente dichiarabile un signifcativo valore paesaggistico" (comma 1.5 art 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

A tal proposito è opportuno specificare che secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. "efficacia nulla" significa comunque che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti, "sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obbiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso una qualifcata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione ecc..)".

Peraltro, rafforzando tale orientamento che estende di fatto la tutela paesaggistica anche ad ambiti territoriali non sottoposti a tutela "ope legis", la Convenzione Europea del Paesaggio, documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, estende maggiormente il concetto di tutela e valorizzazione paesaggistica anche ad ambiti territoriali che non presentano specifiche peculiarità comprendendo pertanto anche i cosiddetti "… i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati." (articolo 2).

Gli stessi articoli relativi alla pianificazione paesaggistica, contenuti nel nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgvo 22/1/2004 n° 42) hanno quali parametri di riferimento i sopra citati principi innovativi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Alla luce di tali considerazioni non sussistono elementi ostativi a che si addivenga alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, di sottopiani in aggiunta a quelli già individuati dai P.U.T.T./P.

Alla luce di tali considerazioni, e per le motivazioni espresse in narrativa, si ritiene di poter condividere la proposta delle perimetrazioni prospettate dall'Amministrazione Provinciale di Lecce che si aggiungono alle perimetrazioni già individuate per la stessa Provincia dall'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che riguardano il sottopiano "Gallipoli" ed il sottopiano "Otranto".

Gli ambiti territoriali, così individuati e riconfigurati, dovranno essere pertanto assoggettati a Piano Urbanistico Territoriale Tematico di II° livello ovvero dovranno essere sottoposti a progettazione paesaggistica di dettaglio di cui al comma 1 dell'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Nel contempo quale Ente preposto alla formazione dei Sottopiani in argomento, si individua la Provincia di Lecce in considerazione della proposta formulata con la nota prot. 18414 del 7/4/2004.

I contenuti, gli elaborati, la formazione, l'approvazione e gli effetti dei Sottopiani in argomento devono ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 54, 9, 10, 11, 12 della L.R. n° 56/80 ed alle disposizioni della L.R. n° 20/2001.

Con specifico riferimento ai contenuti paesaggistici i Sottopiani in argomento devono:

- nelle tavole di analisi, in scala idonea, individuare i caratteri costitutivi delle strutture paesistiche, secondo le articolazioni del Piano;

- nelle tavole operative, in scala non inferiore a 1:5000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi, dettagliare:
  a) La delimitazione territoriale del sottopiano con ia specificazione dei confini dei territori dei Comuni interessati;
  b) le trasformazioni compatibili;
  c) i vincoli territoriali;
  d) i sistemi infrastrutturali.

- Nelle norme tecniche di esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del Piano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali;

- dettagliare le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale;

- specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.

Con riferimento sia agli indirizzi di carattere generale e specifici per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti si rappresenta quanto segue:

INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

- In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli art. 3.02, 3.03, 3.04, delle N.T.A. del P.U.T.T./P. i sottopiani devono perseguire obbiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi come definiti nell'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e recependo le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonchè le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli ambiti territoriali distinti di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
  Per ciascun Ambito Territoriale Distinto il Sottopiano dovrà specificare la definizione, che individua con riferimenti cartografici l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante; l'individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto da dimensionarsi in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali ovvero di vulnerabilità che di fruizione visiva).
  Resta evidente che la predisposizione di una approfondita fase conoscitiva di maggior dettaglio, da operarsi in sede di formazione dei Sottopiani, potrà individuare ulteriori emergenze paesistico-ambientali da sottoporre a tutela e valorizzazione paesaggistica ad integrazione di quelle già individuate e cartografate dalle carte tematiche del P.U.T.T./P.
  La predetta fase conoscitiva dovrà comunque essere principalmente finalizzata alla ricognizione dello stato delle risorse paesistico-ambientali e delle eventuali criticità territoriali presenti al fine di operare le più opportune e congrue scelte pianificatorie finalizzate alla tutela, riqualificazione e valorizzazione paesaggistica nonché allo sviluppo sostenibile.
  Il Sottopiano dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione delle aree agricole e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

INDIRIZZI DI TUTELA SPECIFICI

- Per quanto attiene agli ambiti territoriali già individuati per la predisposizione dei sottopiani dal P.U.T.T./P. ed in particolare per il sottopiano "Gallipoli" e "Otranto" valgono gli indirizzi di tutela di cui, rispettivamente, ai punti 6.6 e 6.7 dell'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto attiene agli ulteriori ambiti territoriali individuati dalla proposta di perimetrazione della Provincia di Lecce valgono i seguenti indirizzi di tutela:
  Il Sottopiano dovrà individuare i modi per garantire, nello specifico, la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesistico-ambientali tipici dei luoghi con particolare riferimento agli ambiti territoriali distinti di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero degli elementi strutturanti il sistema geo-morfo-idrogeologico, il sistema botanico-vegetazionale, il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro.

- Con riferimento specifico al sistema geo-morfo-idrogeologico il Sottopiano dovrà garantire, dando direttive e prescrizioni, oltre che la tutela e valorizzazione degli elementi strutturanti il predetto sistema già individuati dal P.U.T.T./P. (che dovranno essere opportunamente verificati ed implementati), anche la difesa del suolo con particolare riferimento alle aree vulnerabili al dissesto geologico, geomorfologico, idrologico.
  Il Sottopiano, con particolare riferimento all'uso del suolo, dovrà garantire altresì il manteni-

mento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e promuovere, in particolare, la tutela degli oliveti e dei vigneti esistenti nonchè l'espansione della coltura della vite in specifici ambiti territoriali (come individuati nella TAV.2 della proposta di perimetrazione presentata dalla Provincia di Lecce).

- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale il Sottopiano dovrà garantire, dando direttive e prescrizioni, la tutela e valorizzazione degli elementi strutturanti il predetto sistema già individuati dal P.U.T.T./P. che dovranno essere opportunamente verificati ed implementati.
  Il Sottopiano dovrà garantire, oltre che la piena tutela della naturalità esistente, anche la sua diffusione mediante i processi di espansione, infiltrazione e percolazione della naturalità come individuati nella TAV.1 della proposta di perimetrazione presentata dalla Provincia di Lecce che riprende la bozza del P.T.C.P.).

- Con riferimento al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro il Sottopiano dovrà garantire, dando direttive e prescrizioni, oltre che la tutela e valorizzazione degli elementi strutturanti il predetto sistema già individuati dal P.U.T.T./P. (che dovranno essere opportunamente verificati ed implementati), anche la tutela e la valorizzazione dei beni diffusi del paesaggio agrario (art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonchè i "segni" della stratificazione storica dell'organizzazione sociale-insediativa e delle tecniche di conduzione agricola (art.3.17 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); in particolare il Sottopiano dovrà garantire la tutela delle "pagghiare" e dei muretti a secco (come individuati nella TAV. 3 della proposta di perimetrazione presentata dalla Provincia di Lecce), dei centri antichi, masserie, casini, ville, torri e castelli, (come individuati nella TAV. 4 della proposta di perimetrazione presentata dalla Provincia di Lecce) nonché dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici.
  Il Sottopiano, per consentire la valorizzazione e la fruizione di ambiti territoriali di pregio, dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire la formazione di "itinerari narrativi nel paesaggio" ovvero di strade panoramiche che attraversano siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio agrario della Provincia di Lecce secondo le direttrici già individuate nella TAV.n°6 della proposta di perimetrazione presentata.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE, nei termini e per le motivazioni riportate in narrativa le perimetrazioni proposte dall'Amministrazione Provinciale di Lecce, in aggiunta alle perimetrazioni già definite dal P.U.T.T./P. al comma 6.6 e 6.7 dell'art.2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per la formazione dei Piani Urbanistici Territoriali Tematici di secondo livello

da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio aventi i contenuti e l'efficacia del piano territoriale paesistico di cui all'art.205 primo comma delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

DI APPROVARE, nei termini riportati in narrativa, gli indirizzi di carattere generale e specifico per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti individuati nelle perimetrazioni in argomento;

DI INDIVIDUARE, sulla scorta di quanto innanzi, ai sensi del 2° comma dell'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., la Provincia di Lecce quale Ente preposto alla predisposizione dei Sottopiani tutti in argomento per i quali in termini di contenuti, elaborati, formazione, approvazione, effetti, vigono le disposizioni di cui agli artt. 54, 9, 10, 11, 12, della L.R. n° 56/80 (giusto art 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.);

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio gli ulteriori adempimenti di competenza

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1516

Bitonto (Ba) – Variante al Piano regolatore generale per il Piano di Edilizia economica e popolare – Delibere di Consiglio comunale n. 44/2005 e n. 67/2005.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

""Il Comune di Bitonto, già dotato di P.R.G. per il Centro Urbano e le frazioni approvato con atto G.R. 866 del 22/2/1980, con atti consiliari nn. 155, 156 e 157 dell'11/4/1981 e 139 del 30/7/1982, adottava i Piani zonali 167 localizzati nel solo Centro Urbano comunemente denominati "Comprensorio A" su via Sarago, "B" su via Balice, "C" su via Piepoli e "D" su via IV Novembre.

La capacità insediativa dei quattro comprensori citati innanzi rappresentava il 50,20% del fabbisogno residenziale decennale calcolato con riferimento al decennio 1980-1990; i lotti conformanti i comprensori in parola, a seguito bandi pubblici, sono stati totalmente assegnati a cooperative edilizie ed imprese, nonché allo IACP di Bari, che hanno ormai realizzato i propri programmi di edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata, esaurendo di fatto le proprie capacità insediative.

L'intervenuta Variante al PRG e adeguamento dello stesso alla LR 56/80, adottata con atti consiliari 100/1998 e 79/1999 e approvata dalla Regione con provvedimento di Giunta n. 2263 del 23/12/2003, pur verificando, tra l'altro, le capacità residue del PRG '80 nel settore residenziale, non ha previsto per tale settore aree di espansione e ciò in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con atto n.160 dell'1/10/1996, limitandosi ad enunciare il principio generale di una politica del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente attraverso la quale sarebbe stato possibile soddisfare le necessità, emergenti nel settore, pari a circa 4000 vani, calcolati al 2O09 secondo i criteri di cui all'atto GR 6320 del 3/11/1989.

A fronte delle pressanti richieste pervenute nonché per calmierare il mercato dei suoli e i prezzi di libera vendita degli alloggi che hanno raggiunto livelli non più sostenibili, il Consiglio Comunale, già con atto n.33 assunto in data 4/4/2001, ha votato l'indirizzo finalizzato alla "individuazione di una nuova area di edilizia economica e popolare, anche in variante al PRG, su cui far redigere apposito piano particolareggiato privilegiando, ove possibile, aree adiacenti alla attuale zona 167 e/o quelle per le quali siano possibili acquisizioni dirette a seguito di disponibilita alla alienazione da parte dei proprietari".

A seguito del suddetto indirizo consiliare la Giunta Comunale, con verbale n. 306/2001, ha dato incarico al Dirigente Settore Territorio ing. Mario

Granieri, per la redazione del nuovo Piano delle Zone ex legge 167/1962, nonché di tutti gli atti preliminari o di massima propedeutici al nuovo strumento urbanistico.

Lo stesso Consiglio Comunale, su relazione dell'ing. Granieri, con provvedimento n. 42 del 17/4/2002, nel confermare la necessità/opportunità di dotarsi di un nuovo Piano delle Zone 167, ha anche dimensionato tale Piano per una capacità insediativa pari a 4630 vani corrispondenti al 55,19% del fabbisogno calcolato di edilizia abitativa nel decennio 2002/2011, pari a 8388 vani e ha localizzato gli ambiti territoriali ricomprendenti anche le frazioni e precisamente:

- per la frazione di Palombaio, l'area di espansione C/4 contrassegnata con il n.66 nel PPE frazione medesima approvato con atto CC n. 126/1997, confermata, per esplicito indirizzo del Consiglio Comunale, anche nella Variante al PRG in adeguamento di cui è detto innanzi;
- per la frazione di Mariotto, le aree di espansione C/3 contrassegnate con i nn 37 e 68 nel PPE della frazione medesima approvato con atto CC n.82/1998, confermata, per esplicito indirizzo del Consiglio Comunale, anche nella Variante al PRG in adeguamento di cui è detto innanzi;
- per il Centro Urbano del Capoluogo, le aree individuate nelle planimetrie allegate alla prima stesura del nuovo Piano di Zona poste in adiacenza alle zone 167 già esaurite in ottemperanza a quanto voluto dallo stesso Consiglio con il richiamato atto 33/12001.

Inoltre, la deliberazione consiliare n. 42/2002, citata innanzi, in quanto provvedimento preliminare e di massima finalizzato all'inquadramento nel PRG delle aree scelte per la localizzazione del PEEP, rinviava alla successiva redazione ed adozione dei conseguenziali atti pianificatori completi degli elaborati come per legge, dando atto, tra l'altro, che l'ambito territoriale individuato nel Centro Urbano per il nuovo PEEP si poneva in variante alla strumentazione urbanistica generale.

In data 8/11/2002, con nota prot. 19400, il Dirigente Ing. Mario Granieri comunicava al Sindaco di aver assolto all'incarico conferitogli e depositava la stesura del nuovo Piano delle Zone 167 per il Centro Urbano e le frazioni evidenziando, appunto, che lo strumento urbanistico relativo al Centro Urbano si poneva in variante al PRG ed in quanto tale, oltre che per i contenuti paesaggistici del Piano, lo stesso era assoggettato all'esame da parte del competente Assessorato Regionale, prima delle determinazioni della Giunta Regionale.

A seguito di quanto sopra il Consiglio Comunale:

- con atti nn. 122 del 20/12/2002 e 28 del 4/412003, approvava il Piano di zona 167 relativo alla frazione di Palombaio, essendo il PdZ conforme sia al PRG all'epoca vigente sia anche a quello all'epoca adottato in adeguamento alla LR 56/80 giusta atti CC n. 100/98 e 79/99;
- con atti nn. 123 del 20/12/2002 e 29 del 4/4/2003 approvava il Piano di Zona 167 della frazione di Mariotto, essendo il PdZ conforme sia al PRG all'epoca vigente sia anche a quello all'epoca adottato in adeguamento alla LR 56180 giusta atti CC n.100/98 e 79/99;
- con atto n. 124 del 20/12/2002 adottava la variante al PRG finalizzata al reperimento di nuove aree per l'edilizia economica e popolare nel Centro Urbano, nonché, lo stesso nuovo PdZ del Centro Urbano;
- con atto n. 34 del 9/4/2003 esaminava e controdeduceva alle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione e pubblicizzazione della variante di cui alla deliberazione 121/2002, dando atto che la definitiva approvazione del PdZ del Centro Urbano restava subordinata al preventivo esame e approvazione da parte della Regione Puglia della Variante al PRG di cui è detto innanzi.

La predetta Variante al PRG finalizzata al reperimento delle nuove aree per l'edilizia economica e popolare, in uno allo stesso PdZ del Centro Urbano, veniva trasmessa all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia giusta nota prot.8641 del 27/5/2003, per l'istruttoria finalizzata all'esame da parte della Giunta Regionale;

In ordine ai provvedimenti comunali CC nn. 121/2002 e 34/2003 il Settore Urbanistico Regionale esaminati gli atti trasmessi, con nota prot. 4363/2° del 27/4/2004, rilevava negli stessi le carenze di carattere tecnico - amministrativo e procedurale che testualmente di seguito riportano:

“”... omissis ...

Ciò premesso, nella fattispecie emerge quanto segue:

Perimetrazione della variante

La variante proposta non afferisce unicamente al reperimento dei suoli sottoposti a Piano di Zona ex L. n. 167/1962 (denominate in progetto “zone CI”), bensì prevede in aggiunta una diversa allocazione e/o la soppressione di zone per parcheggi (zone “P”), per servizi (zone “F”) e per viabilità di P.R.G. (e segnatamente dell’Adeguamento), anche esterne alla perimetrazione indicata sui grafici.

A titolo esemplificativo si fa riferimento alle maglie “P36” e “F8/14”, in gran parte esterne alla perimetrazione segnata, in progetto delocalizzate all’estremità nord-orientale del comparto (peraltro in sito di problematioo utilizzo urbanistico, stante l’attraversamento dell’elettrodotto delle FF.SS. e della condotta idrica AQP) e sostituite con la “zona C1” e con la zona “E1”; si fa riferimento anche alle maglie “F7/3” e “F9/8”, del tutto soppresse e sostituite -di massima- con la “zona C1”.

Le varianti predette, comunque carenti di esaurienti motivazioni da correlarsi ai criteri informatori e di dimensionamento dell’Adeguamento, risultano improponibili nell’ambito del presente procedimento ex art. 3 della L. n. 167/1962 e s.m.i., come già detto finalizzato esclusivamente al reperimento di aree per gli interventi di edilizia economica e popolare.

Rivognizione fisico-giuridica dei suoli, vincoli di tutela e correlati adempimenti di legge

Per quanto accertato anche sulla scorta degli elaborati del P.U.T.T./P. (risultando, peraltro, il P.d.Z. presentato privo di scheda di controllo urbanistico di cui all’art. 21/co. 1° ed all’art. 35 della L.R. n. 56/1980), i suoli in questione risultano interessati dalla presenza di vincoli di tutela paesistico-ambientali e territoriali, in prosieguo specificati in uno ai connessi adempimenti da operarsi:

1. Ambiti territoriali estesi di tipo “C” ed ambiti territoriali distinti e relative fasce di rispetto, afferenti ai seguenti beni ed emergenze ambientali:
   a. Lama Balice (corso d’acqua pubblica, lama e vincolo ex “Decreto Galasso”);
   b. chiesetta di S. Maria di Costantinopoli (vincolo architettonico);
   c. ciglio di scarpata lato ovest del comparto, con andamento di massima nord-sud (v. atlante della geomorfologia);
   d. tratturo Via Traiana.

   Per quanto attiene ai beni ed emergenze di cui ai punti “a” e “b”, il P.d.Z. comprende specifiche elaborazioni e trattazioni ai fini della verifica di compatibilità al P.U.T.T./P., da valutarsi in sede di rilascio del parere paesaggistico ex art.5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. medesimo; va evidenziata, peraltro, una delimitazione della Lama Balice e della relativa fascia di rispetto non coincidente con le rappresentazioni riportate nel P.U.T.T./P.

   Per quanto attiene alla tematica geomorfologica (punto “c”), il P.d.Z. è corredato di specifica Relazione Geologica comprendente indagini geologico-tecniche.

   Nessuna considerazione viene invece operata con riferimento al tratturo Via Traiana, secondo le indicazioni del P.U.T.T./P. soggetto a tutela sotto l’aspetto sia storico-archeologico (D.lgs. n. 490/1999) che paesaggistico (P.U.T.T./P.), ed inoltre ad oggi sottoposto alla disciplina della subentrata L.R. 23/12/2003 n. 29, rispetto alla quale è necessario anche rapportarsi.

   In relazione alla presenza dei suddetti beni (chiesetta di S. Maria e tratturo Via Traiana), resta inoltre evidente, ai sensi dell’art. 21 - comma 5° - della L.R. n. 56/1980, la necessità della preventiva acquisizione dei pareri di rispettiva competenza della Soprintendenza Beni Ambientati e Paesaggistici e della Soprintendenza Beni Archeologici.

2. Vincolo di zona sismica: in relazione al subentrato vincolo di zona sismica sull’intero territorio comunale a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, si manifesta la necessità dell’aequisizione del parere preventivo dell’Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 64/1974; quanto innanzi anche con riferimento al già richiamato art. 21/co. 4°-5° della L.r. n. 56/1980.

3. Vincolo aeroportuale: occorre verificare se è necessario l'accertamento di compatibilità dell'intervento urbanistico ipotizzato, rispetto al vincolo ex D.M. 03/12/68 interessante il territorio comunale.

4. Infine, va rilevata la presenza, sulla porzione di territorio in questione, dell'elettrodotto FF.SS. e della condotta idrica AQP, che condizionano l'insediamento urbanistico ipotizzato, sotto gli aspetti della compatibilità ambientale, nonchè della funzionalità e della onerosità degli interventi urbanizzativi proposti.
   Peraltro, sull'aerofotogrammetrico si legge la presenza di una ulteriore linea elettrica aerea, con tracciato trasversale N.E.-S.O. interessante le maglie già "F7/3" e "F9/8" dell'Adeguamento, ora proposte di massima come "zona CI", non rilevato in atti e per il quale valgono le medesime considerazioni di cui innanzi, ove applicabili al caso di specie.

Dimensionamento del P.d.Z.

A seguito delle proiezioni e prospettazioni ipotizzate, il P.d.Z. in esame, afferente unicamente al Centro Urbano, si propone l'insediamento - conclusivamente - di 806 alloggi, pari a 3.627 vani (rif pag. 20 della "Relazione generale A").

Per quanto attiene alle previsioni indicate nello stesso elaborato di progetto per le frazioni Palombaio (33 alloggi, 171 vani) e Mariotto (96 alloggi, 432 vani), da reperirsi nell'ambito di piani particolareggiati ad oggi già approvati; le stesse risultano rinviate, giusta delibera di C.C. n. 121/2002, a separati prowedimenti.

In termini di superfici e volumi di progetto, invece, risulta un dimensionamento pari a mq. 202.626 (zona C1), dando luogo, con l'indice di fabbricabilità territoriale di mc./mq. 2,00, ad una volumetria residenziale di mc. 405.252, corrispondente - ai fini della verifica degli standards ex D.M. n. 1444/1968 - a 4.053 abitanti (rif. pag. 18 della "Relazione tecnica illustrativa P.A").

Di questi ultimi dati (mcA05.252, abitanti 4.053) non vengono esplicitate le correlazioni e la congruità rispetto ai precedenti indicati (806 alloggi, 3.627 vani).

Circa il procedimento seguito per la determinazione del fabbisogno decennale e -conseguentemente per il dimensionamento del P.d.Z., comunque difforme - per dichiarata scelta progettuale - dai criteri e dai dati di dimensionamento dell'Adeguamento - come già detto approvato in sede regionale giusta delibera di G.R. n. 2263/2003 ed in fase di approvazione definitiva, va rilevata ed evidenziata la necessità di puntuali rivisitazioni al fine di assicurarne la coerenza e congruità, in particolare rispetto ai seguenti principali dati ed elementi:

a. patrimonio edilizio effettivamente esistente alla data del 31/12/2001 (non considerato nel procedimento di calcolo effettuato), ancorchè depurato delle stanze inidonee ecc., alla luce anche del Censimento ISTAT; a tale proposito si rileva che l'Adeguamento indica una dotazione edilizia già all'anno 1994 ammontante a 73.914 stanze complessive ed a 61.553 stanze in condizioni di idoneità (nel P.d.Z. si indica, al 31/12/2001, il dato di 56.655 come "numero attuale di vani abitabili", trattandosi invece propriamente di un fabbisogno teorico determinato sulla base dell'indice medio di affollamento di un abitante/vano; rif pag. 17 della "Relazione generale A");
b. capacità insediative per interventi di recupero e per interventi residui nell'ambito delle zone di tipo A e B della strumentazione urbanistica previgente, sottostimate nel P.d.Z. (CIT. Adeguamento: stanze 3.808 per recupero + stanze 1.400 in zona B2 + stanze 200 in zona B3 = stanze 5.408: P.d.z.: vani 700 per recupero nel centro antico ed aree contermini + vani 500 in zone B2 e B3 = vani 1.200: rif pag.18 della "Relazione generale A");
c. capacità insediative delle ulteriori zone destinate ad insediamenti residenziali, sussistenti nell'ambito delle previsoni della strumentazione urbanistica generale previgente e non computate nel P.d.Z. proposto, ivi compresa la maglia C2-C2bis Via Palombaio.

Ciò non di meno, stante comunque - allo stato attuale e per quanto si evince negli atti forniti - la disponibilità di zone destinate ad insediamenti residenziali ad oggi inedificate (con particolare - ma non esclusivo- riferimento alle zone di espansione C2 del centro urbano su Via S. Spirito e su Via Palombaio, nonché alle zone residenziali nelle frazioni di Mariotto e di Palombaio), va rilevata la

carenza di adeguate ed oggettive motivazioni in ordine a quanto specificatamente disposto dall'art. 3 della L. n. 167/1962, nelle premesse riportato e qui ribadito, circa il ricorso alla variante urbanistica per il reperimento di nuove aree residenziali per la localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare.

Quanto innanzi si rimette all'attenzione di codesta Amm.ne Com.le, per le necessarie valutazioni ed accertamenti di competenza in ordine alle problematiche tecnico-amministrative in precedenza esposte.""

In esito alla predetta nota S.U.R. n. 4363/2004 la Giunta Comunale con verbale n. 393 del 21/12/2004 assurreva le seguenti determinazioni:

"la Giunta Comunale prende atto e fa propria /a relazione prot n.22690 del 21/12/2004 del Dirigente Settore Territorio Ing. Mario Granierl; di risposta alla nota regionale 4363/2° del 27/4/2004 relativa a/nuovo Piano di Zona 167 del centro urbano.

Esprime, pertanto, il seguente indirizzo:
- richiedere la predisposizione del nuovo Piano di Zona 167 del centro urbano - variante al PRG - nell'area ridefinita a seguito del rispetto del vincolo determinato dalla presenza del cosiddetto "tratturello" di via Traiana, come riportato negli elaborati del PUTT/P e nel rispetto delle norme regionali in materia, con particolare riferimento al mantenimento delle distanze da frapporre alle opere da realizzare;
- confermare le aree già impegnate nelle frazioni:
- riservarsi successivamente alla approvazione del Piano in argomento, di proporre al C.C. ulteriori aree per il centro urbano, lungo direttria diverse rispetto all'attuale, nel caso di insufficienza degli alloggi derivanti dalla rielaborazione del Piano, per le precisazioni su esposte, interessando altresì ulteriori aree di espansione nelle frazioni;"

Con lo stesso citato verbale n° 393/2004 la Giunta Comunale confermava l'incarico di rielaborazione del PdZ del Centro Urbano al Dirigente ing. Mario Granieri.

In data 18.05.2005 con atto n. 44 il Consiglio Comunale di Bitonto ha deliberato testualmente quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Riconoscere che la localizzazione delle aree per il nuovo Piano delle Zone 167 del Centro Urbano si pone in variante alla strumentazione urbanistica generale vigente, così come meglio specificato in narrativa, Variante finalizzata comunque al reperimento delle sole aree per l'edilizia economica e popolare;

3) Dare atto che la Variante di cui al punto 2) precedente ha, comunque, comportato la non riproposizione rispetto al PRG/2003 di aree da vincolare per la nuova sede della ASV Spa e del Liceo Classico, nonché la riduzione dell'area comprensoriale da destinare alla localizzazione di spettacoli viaggianti e/o del mercato settimanale in quanto ipotesi queste non più attuali per le motivazioni meglio specificate in narrativa e, pertanto, la riproposizione di un tale vincolo potrebbe essere censurato per illegittimità;

4) Dare atto che la nuova stesura dei progetti urbanistici redatti dal Dirigente Settore Territorio ing. Mario Granieri si è adeguata alle osservazioni di cui al parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto "espresso con nota n. 12888 del 14/7/2004 nonché agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con verbale n. 393 del 21/12/04;

5) Dare atto che la nuova stesura dei piani urbanistici di cui al punto precedente ha già ottenuto pareri favorevoli dell'ufficio del Genio Civile di Bari giusta nota prot. n. 1158/05 del 28/4/05, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Paesaggistici giusta nota prot. n. 4064 del 27/4/2005 e della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto giusta nota prot. n. 6525 del 12/4/2005 pareri depositai agli atti;

6) Dare atto che, giusta Relazione Generale (Tav. A) datata febbraio/marzo 2005, sostitutiva della precedente, redatta sotto la data luglio/ottobre 2002, il fabbisogno residenziale di queste Comune con riferimento al decennio 2005-2014 ammonta globalmente a 6755 vani calcolati

rigorosamente secondo i criteri recati dalla circolare Min. LL.PP. 4555/1963;

7) Dare atto che:
   - Il Piano di Zona della frazione di Palombaio già approvato con atto CC 28/03 e confermato giusta Relazione Generale di cui al punto 6) precedente ha una capacità insediativa di 171 vani;
   - Il PdZ della frazione di Mariotto, approvato con atto CC 29/03 e confermato giusta Relazione Generale di cui al punto 6) precedente ha una capacità insediativa di 432 vani;
   - La nuova stesura del PdZ 167 del Centro Urbano così come rialaborata dall'ing. Granirei sotto la data marzo 2005 ha una capacità insediativa di 2790 vani giusta Relazione Generale di cui al punto 6) precedente;
   - Pertanto, il numero dei vani da destinare ad edilizia economica e popolare globalmente intesi, comprensivi cioè anche delle frazioni ammontano a n.3393 per una percentuale pari al 50,23% dell'intero fabbisogno residenziale calcolato con riferimento al decennio 2005/2014 e ricompresa, pertanto, nei limiti di legge (40% -70%);

8) Revocare, per quanto meglio espresso nelle premesse, la deliberazione CC n. 121 del 20/10/2002 e n.34 del 9/4/2003 rispettivamente di adozione e di esame delle osservazione attinenti la prima stesura della Variante al PRG finalizzata al reperimento di nuove aree per l'edilizia economica e popolare del Centro Urbano e dello stesso PdZ del Centro Urbano redatti sotto la data luglio/ottobre 2002;

9) Dare atto che le aree destinate ad Edilizia Economica e Popolare delle frazioni di Palombaio e Mariotto, nonché quelle del Centro Urbano del Capoluogo non sono ricomprese nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera n° 25 del 15/12/2004;

10) Adottare, ai sensi dell'art 16 e seguenti della LR 56/80, per tutto quanto detto nei punti che precedono e per quanto meglio espresso nelle premesse, la - nuova stesura di Variante al PRG vigente finalizzata al solo reperimento di nuove aree per l'Edilizia economica e popolare, così come redatta dall'ing. Mario Granieri sotto la data marzo 2005 e composta dagli elaborati specificati in narrativa - depositati agli atti -;

11) Adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, 21 e 37 della LR 31/5/1980 n. 56, la nuova stesura del Piano per l'edilizia economica e popolare ex lege 167/1962 del Centro Urbano ricompreso nella Variante di cui al punto 10) precedente, elaborato dal Dirigente Ing. Mario Granieri sotto la data marzo 2005 e costituito dagli elaborati specificati in narrativa depositati agli atti -;

12) Dare atto che il Piano di Zona 167 del Centro Urbano di cui al punto 11) precedente potrà essere approvato solo a seguito approvazione della Variante Urbanistica di cui al punto 10) precedente da parte della Giunta Regionale;

13) Dare atto che il procedimento di formazione della Variante urbanistica nonché anche del conseguenziale PEEP di cui ai punti 10) e 11) precedenti contempla anche la previa acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 del PUTT/P regionale per le motivazioni espresse: in narrativa;

14) Dare atto, come riviene dalla Relazione Finanziaria allegata al PdZ del Centro Urbano di cui al punto 11) precedente, che il prezzo medio di riferimento per la cessione o la concessione dei suoli PEEP ai soggetti attuatori, al momento è pari a 24.70 Euro per metro quadrato di lotto edificabile;

15) Riservarsi di determinare con successivo specifico provvedimento i prezzi unitari di cessione e di concessione dei lotti edifica tori ricompresi nel PEEP nel rispetto dei parametri di cui all'art. 3, comma 63" legge 23/12/1996 n. 662, prezzi che dovranno in ogni caso assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree PEEP;

16) Stabilire che, dalla data. di adozione del presente provvedimento, gli oneri urbanizzativi da

pagarsi per gli interventi nei lotti edificabili dell'intera maglia PEEP del Centro Urbano sono i seguenti:

- per urbanizzazione primaria Up=36.90 E./mq
- per urbanizzazione secondaria Us=55,35 E./mq

17) Dare atto che le modalità e i criteri di assegnazione dei lotti ricompresi nel PEEP in parola saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con separato successivo provvedimento;

18) Dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni di spese e/o minori entrate e pertanto, non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 D.Lgs 267/2000;

19) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Territorio del Comune per i conseguenziali atti di gestione e ai Settori Lavori Pubblici e Servizi Finanziari per opportuna conoscenza e per i futuri provvedimenti di competenza.

Inoltre, con la predetta delibera di C.C. n. 44/2005 si dava atto, altresì, di quanto di seguito si riporta:

- la Variante urbanistica in parola finalizzata al solo reperimento di nuove zone per l'Edilizia Economica e Popolare del Centro Urbano del capoluogo si concretizza sostanzialmente:
  - nel destinare a zone di espansione residenziale C/1 aree diversamente tipizzate nel PRG vigente approvato con atto GR n. 2263 del 23/12/03
  - nel ripristinare, nell'ambito di tale Variante, la situazione pianificatoria voluta dalle leggi di riferimento alle aree già tipizate "F" per servizi nel vigente PRG/2003ed in particolare:
    - ➢ le zone P (parcheggio pubblico) per una superficie pari a 12300 mq a fronte delle aree già denominate P32 e P36 per una superficie complessiva pari a 12250 mq;
    - ➢ la zona $F2_{19}$ della attuale superficie di 9050 mq a fronte della analoga area di superficie 9013 mq. destinata a "verde attrezato con attività ricreative";
    - ➢ la zona $F8_{14}$ destinata alla localizzazione di spettacoli viaggianti della superficie attuale di circa 12440 mq a fronte della analoga area estesa circa 23250 quale zona F per "attrezature di interesse generale" già destinata ad ospitare spettacoli viaggianti e mercato settimanale.

Quanto sopra resta giustificato dal non immediato programma da parte di questo Comune di realizzare il mercato settimanale fermo restando la possibilità in futuro di riapprovare una tale ipotesi su un'area più idonea con le procedure accelerate di una Variante puntuale al PRG per un'opera pubblica o di interesse pubblico (vedi attuale LR 13/2001);

- non riproporre le due zone denominate nel vigente PRG 2003 con le sigle $F9_8$ ed $F7_3$ di cui la prima originariamente destinata ad ospitare -la sede della ASV Spa, in quanto sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione dei manufatti esistenti sulla SP 231 all'uopo destinati, e la seconda, originariamente destinata ad ospitare la nuova sede del Liceo Classico, ipotesi questa da tempo abbandonata da questo Comune, atteso che l'attuale sede "Carmine Sylos" facente parte del complesso cosiddetto di Santa Teresa, oltre ad essere più che idonea per la funzione cui è destinata, è anche un contenitore ritenuto essenziale nella politica di rivitalizzazione del centro antico;
- della non riproposizione delle aree per l'Azienda Servizi Vari Spa e per il Liceo Classico, nonché anche la riduzione dell'area comprensoriale F814 (da adibire solo a spettacoli viaggianti) non crea alcun scompenso al PRG adeguato alla L.R. 56/80 e approvato con atto GR n. 2263/2003 come è facile dimostrare rilevando i dati dalle relazioni ad esso allegate, trattandosi, tra l'altro, di attrezature di interesse generale e non già di aree destinate a standards di quartiere;
- il procedimento amministrativo di formazione dei Piani - urbanistici in argomento, relativi al Centro Urbano, contempla la previa acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P Regionale, atteso che tali piani ricomprendono aree assoggettate alla tutela del PUTT/P stesso, quali il "Tratturello" di Via Traiana, la chiesetta rurale "S. Maria di Costanti-

nopoli" e una modesta parte della fascia di rispetto (area annessa) della Lama Balice come individuata nel PUTT/P Regionale.

La variante al P.R.G. ed il nuovo Piano di Zona "167" di cui trattasi risultano costituiti dagli elaborati progettuali di seguito elencati:

Variante al PRG - Centro Urbano

Tavola A - Relazione Generale
Tav. V.B - Relazione illustrativa
Tav. V.C - Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG
Tav. V.D - Indagini geologico-tecniche
Tav. V.1 - Rilievo aerofotogrammetrico - Perimetrazione della Variante Urbanistica Rapp. 1:5000
Tav. V.2 - Il PRG vigente - stralcio
La Variante per le zone 167 e per le aree per servizi Rapp. 1:5000
Tav. V.3 - La viabilità di PRG Rapp. 1:5000
Tav. V.4 - I vincoli
Individuazione sull'aerofotogrammetrico
Individuazione sulla variante per le zone l67 Rapp. 1:5000

Piano di Zona-167 - Centro Urbano

Tav. P.A: Relazione tecnica illustrativa
Tav. P.B: Relazione finanziaria
Tav. P.C: Norme tecniche di attuazione
Tav. P.D: Elenchi catastali delle aree da espropriare
Tav. P.1: - Individuazione delle zone C/1 nella Variante per le zone 167 e per le aree per servizi sc. 1:5000
- inserimento del PEEP nella variante per le zone 167 e per le aree per servizi sc. 1:5000
Tav. P.2: Planimetria catastale:
- perimetrazione del PEEP sc. 1:2000
- particellare di esproprio sc. 1:2000
Tav. P.3: Viabilità. sezioni stradali sc. 1:2000
Tav. P.4: - Individuazione delle unità di quartiere
- suddivisione in lotti sc. 1:1000
- calcolo delle aree
Tav. P.5: Planovolumetrico di progetto su base Aerofotogrammetrico sc. 1:2000
- i vincoli
Tav. P.6: Planovolumetrico di progetto su base catastale sc. l:1000
Tav. P.7a: Tipologie edilizie sc. 1:200
Tav. P.7b: Tipologie edilizie sc. 1:200
Tav. P.8: Schema delle urbanizzazioni a rete sc. 1:1000
Tav. P.9: Arredo urbano scale varie
Tav. P.10: Elementi climatici

I predetti atti sono stati pubblicati a norma di legge (art.16 della l.r. n. 56/80) ed avverso gli stessi risulta presentata un'unica osservazione controdedotta (respinta) dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 in data 26.09.2005.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei termini riportati nella relazione n. 01 del 26/07/2006 e ciò in relazione ai seguenti aspetti:

a) localizzazione: in contiguità ad aree interessate da edilizia economica e popolare, e secondo una delle di, ettrici di espansione dell'abitato;
b) dimensionamento: le aree messe in gioco consentono l'insediamento di n. 2.790 vani, contenuti nel fabbisogno prospettato dalla variante di adeguamento del P.RG. alla l.r. n. 56/80, pari a n. 3.808 vani e ora ammontante a n. 2.848 vani residui, stante gli interventi di recupero già effettuati e/o ancora potenzialmente da effettuare nella quantità complessiva di 960 vani, prendendosi atto, nel contempo, in questa sede dell'ipotesi prospettata nella "Relazione Generale" della variante in esame (soddisfacimento del fabbisogno complessivo operato parte con il recupero dell'edificato esistente e parte con nuova espansione);
c) rispetto degli ordinari canoni urbanistici per quanto attiene agli standards di riferimento della popolazione insediabile.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 15 del 27/07/2006 ha espresso parere favorevole sull'argomento, conformemente all'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 01 del 26.07.2006 nei termini e con le prospettazioni in ordine all'ipotesi di dimensionamento di dimensionamento in essa specificati.

Nella stessa seduta del 27/07/2006, il C.U.R. considerato che:

- con voto n. 15/2006 nella medesima seduta è stato espresso parere favorevole in ordine alla Variante al P.R.G. per il P.E.E.P. in oggetto, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, conformemente alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 01/2006, in toto condivisa e fatta propria;
- nel provvedimento adottato dal Comune e proposto all'approvazione regionale è ricompreso il piano particolareggiato delle aree d'intervento, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L. n. 167/1962 e s.m.i.;
- nell'ambito della perimetrazione delle aree d'intervento ricadono beni d'interesse storico-archeologico nonchè paesaggistico, ai sensi della L. n. 431/1985 (tratturo Via Traiana, chiesetta di S. Maria di Costantinopoli, Lama Balice) e/o relative fasce di rispetto;
- pertanto, a seguito dell'approvazione della Variante al P.R.G., ancorché nei termini e con le prospettazioni in ordine all'ipotesi di dimensionamento di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 01/2006, è necessario - da parte del Comitato- esprimere anche il parere sul piano particolareggiato prescritto dall'art. 21/co.5° della L.r. n.56/1980, fatto salvo - in ogni caso - il successivo parere paesaggistico di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P.;
- nell'ambito del piano particolareggiato in esame, i citati beni e relative fasce di rispetto sono sostanzialmente salvaguardati con idonea destinazione a verde pubblico e/o ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie;

ha ritenuto la soluzione planovolumetrica proposta compatibile con il vincolo di tutela paesaggistica interessanti i predetti beni e fasce di rispetto esprimendo parere favorevole in ordine al piano particolareggiato, sotto l'aspetto paesaggistico, ai sensi dell'art. 21/co. 5° della L.r. n. 56/1980, fatto salvo il successivo parere paesaggistico di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P..

Si dà atto, infine, per quanto accertabile dagli atti d'Ufficio che le aree in questione non sono interessate dalle previsioni del Piano di Bacino della Puglia - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - approvato definitivamente dal Comitato Istituzionale in data 30/11/2005.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T. per il paesaggio, le aree in questione sono comprese in A.T.E. di tipo "E" (in gran parte) ed interessate da A.T.D. quali il tratturo via Traiana, la Chiesetta di S. Maria di Costantinopoli e l'area annessa alla Lama Balice.

In proposito, rilevato che la proposta progettuale salvaguarda i suddetti beni come peraltro evidenziato nel parere del C.U.R. del 27.07.2006 n. 16, si propone alla Giunta il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./p. in termini positivi, fermo restando il rispetto per i beni distinti delle specifiche prescrizioni di base previste dalle N.T.A. del P.U.T.T./p.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico che paesaggistico si propone l'approvazione della Variante al P.R.G. per il P.E.E.P., nei termini prospettati nei pareri del C.U.R. n. 15 del 27/07/2006 (allegato al presente provvedimento).

"Adempimenti normativi qenerali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - lett. D) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01"

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 2° Urb., dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;

- DI APPROVARE, per i motivi esposti in Relazione la Variante al P.R.G. per il P.E.E.P. adottata con delibera di C.C. n. 44 del 18/05/2005 nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 15 del 27/07/2006 parte integrante del presente provvedimento, nonché delle precisazioni in merito alle disposizioni della L.s. 183/89;

- DI RILASCIARE al Comune di BITONTO relativamente al piano particolareggiato, il parere favorevole cii cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p., nei termini riportati in relazione fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/p. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del PUTT/paesaggio;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di BITONTO per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale, quest'ultima a cura del Settore Urbanistico.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 27/07/2006

COMPONENTI N.20 ***PRESENTI N.12***

PARERE N.15/2006

oggetto: **BITONTO (BA)** – Variante al P.R.G. per il P.E.E.P.. - Delibere di C.C. n.44/2005 e n.67/2005.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.01 del 26/07/06 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Massimo EVANGELISTA;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, conformemente alla relazione S.U.R. n.01/2006 (allegata), in toto condivisa e fatta propria dal Comitato, nei termini e con le prospettazioni in ordine all'ipotesi di dimensionamento in essa specificati.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Arch. Massimo EVANGELISTA)

IL PRESIDENTE
(Prof. Angela BARBANENTE)

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Assetto del Territorio
Settore Urbanistica
UFFICIO 2° - STRUMENTAZIONE URBANISTICA
Via delle Magnolie nn.6-8 - 70026 MODUGNO (*Tel.080.5406828 Fax 080.5406824*)
e-mail: settoreurbanistica@regione.puglia.it

Prot. N. 00001 26 LUG. 2006

Relazione Istruttoria

OGGETTO: BITONTO (BA) . Nuovo Piano delle Zone "167" del Centro Urbano. Variante al P.R.G.. Delibere di C.C. n.44 del 19.05.2005 e n.67 del 26.09.2005.

Il Comune di Bitonto, già dotato di P.R.G. per il Centro Urbano e le frazioni approvato con atto G.R. 866 del 22/211980, con atti consiliari nn.I55, 156 e 157 dell' 11/4/1981 e 139 del 30/7/1982, adottava i Piani zonali 167 localizzati nel solo Centro Urbano comunemente denominati "Comprensorio A" su via Sarago, "B" su via Balice, *"C"* su via Piepoli e "D" su via IV Novembre.

La capacità insediativa dei quattro comprensori citati innanzi rappresentava il 50,20% del fabbisogno residenziale decennale calcolato con riferimento al decennio 1980-1990; i lotti conformanti i comprensori in parola, a seguito bandi pubblici, sono stati totalmente assegnati a cooperative edilizie ed imprese, nonché allo IACP di Bari, che hanno ormai realizzato i propri programmi di edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata, esaurendo di fatto le proprie capacità insediative.

L'intervenuta Variante al PRG e adeguamento dello stesso alla LR 56/80, adottata con atti consiliari 100/1998 e 79/1999 e approvata. dalla Regione con provvedimento di Giunta n.2263 del 23/12/2003, pur verificando, tra l'altro, le capacità residue del PRG '80 nel settore residenziale, non ha previsto per tale settore aree di espansione e ciò in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con atto n.160 dell'1/10/1996, limitandosi ad enunciare il principio generale di una politica del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente attraverso la quale sarebbe stato possibile soddisfare le necessità, emergenti nel settore, pari a circa *4000* vani, calcolati al *2009* secondo i criteri di cui all'atto GR 6320 dell'3/11/1989.

A fronte delle pressanti richieste pervenute nonché per calmierare il mercato dei suoli e i prezzi di libera vendita degli alloggi che hanno raggiunto livelli non più sostenibili, il Consiglio Comunale, già con atto n.33 assunto in data 4/4/2001, ha votato l'indirizzo finalizzato alla *"individuazione di una nuova area di edilizia economica e popolare, anche in variante al P RG, su cui far redigere apposito piano particolareggiato privilegiando, ove possibile, aree adiacenti alla attuale zona* 167 *e/o quelle per le quali siano possibili acquisizioni dirette a seguito di disponibilità alla alienazione da parte dei proprietari* ".

A seguito del suddetto indirizzo consiliare la Giunta Comunale, con verbale n.306/2001, ha dato incarico al Dirigente Settore Territorio ing. Mario Granieri, per la redazione del nuovo Piano delle Zone ex lege 167/1962, nonché di tutti gli atti preliminari o di massima propedeutici al nuovo strumento urbanistico.

Lo stesso Consiglio Comunale, su relazione dell'ing. Granieri, con provvedimento n. [illegible] del 17/4/2002, nel confermare la necessità/opportunità di dotarsi di un nuovo Piano delle Zone 167, ha anche dimensionato tale

Piano per una capacità insediativa pari 4630 vani corrispondenti al 55,19% del fabbisogno calcolato di edilizia abitativa nel decennio 2002/2011, pari a 8388 vani e ha localizzato gli ambiti territoriali ricomprendenti anche le frazioni e precisamente:

- per la frazione di Palombaro, l'area di espansione C/4 contrassegnata con il n.66 nel PPE frazione medesima approvato con atto CC n.126/1997, confermata, per esplicito indirizzo del Consiglio Comunale, anche nella Variante al PRG in adeguamento di cui è detto innanzi;
- per la frazione di Mariotto, le aree di espansione *C/3* contrassegnate con i nn37 e 68 nel PPE della frazione medesima approvato con atto CC n.82/1998, confermata, per esplicito indirizzo del Consiglio Comunale, anche nella Variante al PRG in adeguamento di cui è detto innanzi;
- per il Centro Urbano del Capoluogo, le aree individuate nelle planimetrie allegate alla prima stesura del nuovo Piano di Zona poste in adiacenza alle zone 167 già esaurite in ottemperanza a quanto voluto dallo stesso Consiglio con il richiamato atto 33/12001.

Inoltre, la deliberazione consiliare n.42/2002, citata innanzi, in quanto provvedimento preliminare e di massima finalizzato all'inquadramento nel PRG delle aree scelte per la localizzazione del PEEP, rinviava alla successiva redazione ed adozione dei conseguenziali atti pianificatori completi degli elaborati come per legge, dando atto, tra l'altro, che l'ambito territoriale individuato nel Centro Urbano per il nuovo PEEP si poneva in variante alla strumentazione urbanistica generale.

In data 8/11/2002, con nota prot. 19400, il Dirigente Ing. Mario Granieri comunicava al Sindaco di aver assolto all'incarico conferitogli e depositava la stesura del nuovo Piano delle Zone 167 per il Centro Urbano e le frazioni evidenziando, appunto, che lo strumento urbanistico relativo al Centro Urbano si poneva in variante al PRG ed in quanto tale, oltre che per i contenuti paesaggistici del Piano, lo stesso era assoggettato all'esame da parte del competente Assessorato Regionale, prima delle determinazioni della Giunta Regionale.

A seguito di quanto sopra il Consiglio Comunale:

- con atti nn.122 del *20/12/2002* e 28 del *4/412003,* approvava il Piano di zona l67 relativo alla frazione di Palombaio, essendo il PdZ conforme sia al PRG all'epoca vigente sia anche a quello all'epoca adottato in adeguamento alla LR 56/80 giusta atti CC n.l00/98 e 79/99;
- con atti nn.I23 del *20/12/2002* e 29 del *4/4/2003* approvava il Piano di Zona 167 della frazione di Mariotto, essendo il PdZ conforme sia al PRG all'epoca vigente sia anche a quello all'epoca adottato in adeguamento alla LR 56180 giusta atti CC n.100/98 e 79/99;
- con atto n.I24 del *20/12/2002* adottava la variante al PRG finalizzata al reperimento di nuove aree per l'edilizia economica e popolare nel Centro Urbano, nonché, lo stesso nuovo PdZ del Centro Urbano;
- con atto n.34 del 9/4/2003 esaminava e controdeduceva alle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione e pubblicizzazione della variante di cui alla deliberazione 121/2002, dando atto che la definitiva approvazione del PdZ del Centro Urbano restava subordinata al preventivo esame e approvazione da parte della Regione Puglia della Variante al PRG di cui è detto innanzi.

La predetta Variante al PRG finalizzata al reperimento delle nuove aree per l'edilizia economica e popolare, in uno allo stesso PdZ del Centro Urbano, veniva trasmessa all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia giusta nota prot.8641 del 27/5/2003, per l'istruttoria finalizzata all'esame da parte della Giunta Regionale;

In ordine ai provvedimenti comunali CC nn.121/2002 e 34/2003 il Settore Urbanistico Regionale esaminati gli atti trasmessi, con nota prot.4363/2° del 27/4/2004, rilevava negli stessi le carenze di carattere tecnico - amministrativo e procedurale che testualmente di seguito riportano:

"" ... omissis ...

Ciò premesso, nella fattispecie emerge quanto segue:

Perimetrazione della variante

La variante proposta non afferisce unicamente al reperimento dei suoli sottoposti a Piano di Zona ex L. n.167/1962 (denominate in progetto "zone CI"), bensì prevede in aggiunta una diversa allocazione *e/o* la soppressione di zone per parcheggi (zone "P"), per servizi (zone *"F")* e per viabilità di P.R.G. (e segnatamente dell' Adeguamento), anche esterne alla perimetrazione indicata sui grafici.

A titolo esemplificativo si fa riferimento alle maglie "P36" e *"F8/14",* in gran parte esterne alla perimetrazione segnata, in progetto delocalizzate all'estremità nord-orientale del comparto (peraltro in sito di problematico utilizzo urbanistico, stante l'attraversamento dell'elettrodotto delle FF.SS. e della condotta idrica AQP) e sostituite con la "zona C1" e con la zona "E1"; si fa riferimento anche alle maglie *"F7/3"* e *"F9/8",* del tutto soppresse e sostituite -di massima- con la "zona C1".
Le varianti predette, comunque carenti di esaurienti motivazioni da correlarsi ai criteri informatori e di dimensionamento dell' Adeguamento, risultano improponibili nell'ambito del presente procedimento ex art.3 della L. n.167/1962 e s.m.i., come già detto finalizzato esclusivamente al reperimento di aree per gli interventi di edilizia economica e popolare.
Ricognizione fisico-giuridica dei suoli. vincoli di tutela e correlati adempimenti di legge
Per quanto accertato anche sulla scorta degli elaborati del P.U.T.T./P. (risultando, peraltro, il P.d.Z. presentato privo di scheda di controllo urbanistico di cui all'art.21/co.l° ed all'art.35 della L.R. n.56/1980), i suoli in questione risultano interessati dalla presenza di vincoli di tutela paesistico-ambientali e territoriali, in prosieguo specificati in uno ai connessi adempimenti da operarsi:
1. Ambiti territoriali estesi di tipo "C" ed ambiti territoriali distinti e relative fasce di rispetto, afferenti ai seguenti beni ed emergenze ambientali:
a. Lama Balice (corso d'acqua pubblica, lama e vincolo ex "Decreto Galasso");
b. chiesetta di S. Maria di Costantinopoli (vincolo architettonico);
c. ciglio di scarpata lato ovest del comparto, con andamento di massima nord-sud (v. atlante della geomorfologia);
d. tratturo Via Traiana.
Per quanto attiene ai beni ed emergenze di cui ai punti "a" e "b", il P.d.Z. comprende specifiche elaborazioni e trattazioni ai fini della verifica di compatibilità al P.U.T.T./P., da valutarsi in sede di rilascio del parere paesaggistico ex art.5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. medesimo; va evidenziata, peraltro, una delimitazione della Lama Balice e della relativa fascia di rispetto non coincidente con le rappresentazioni riportate nel P.U.T.T./P..
Per quanto attiene alla tematica geomorfologica (punto "c"), il P.d.Z. è corredato di specifica Relazione Geologica comprendente indagini geologico-tecniche.
Nessuna considerazione viene invece operata con riferimento al tratturo VIa Traiana, secondo le indicazioni del P.U.T.T./P. soggetto a tutela sotto l'aspetto sia storico-archeologico (D.lgs. n.490/1999) che paesaggistico (P.U.T.T./P.), ed inoltre ad oggi sottoposto alla disciplina della subentrata L.R. 23/12/2003 n.29, rispetto alla quale è necessario anche rapportarsi.
In relazione alla presenza dei suddetti beni (chiesetta di S. Maria e tratturo Via Traiana), resta inoltre evidente, ai sensi dell'art.21- comma5° - della L.R. n.56/1980, la necessità della preventiva acquisizione dei pareri di rispettiva competenza della Soprintendenza Beni Ambientati e Paesaggistici e della Soprintendenza Beni Archeologici.
2. Vincolo di zona sismica: in relazione al subentrato vincolo di zona sismica sull'intero territorio comunale a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003, si manifesta la necessità dell'aequisizione del parere preventivo dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art.13 della L. n. 64/1974; quanto innanzi anche con riferimento al già richiamato art.21/co.4°-5° della L.r. n.56/1980.
3. Vincolo aeroportuale: occorre verificare se è necessario l'accertamento di compatibilità dell'intervento urbanistico ipotizzato, rispetto al vincolo ex D.M. 03/12/68 interessante il territorio comunale.
4. Infine, va rilevata la presenza, sulla porzione di territorio in questione, dell'elettrodotto FF.SS. e della condotta idrica AQP, che condizionano l'insediamento urbanistico ipotizzato, sotto gli aspetti della compatibilità ambientale, nonchè della funzionalità e della onerosità degli interventi urbanizzativi proposti.
Peraltro, sull'aerofotogrammetrico si legge la presenza di una ulteriore linea elettrica aerea, con tracciato trasversale N.E.-S.O. interessante le maglie già "F7/3" e '"F9/8" dell' Adeguamento, ora proposte di massima come "zona CI", non rilevato in atti e per il quale valgono le medesime considerazioni di cui innanzi, ove applicabili al caso di specie.
Dimensionamento del P .d.Z.
A seguito delle proiezioni e prospettazioni ipotizzate, il P .d.Z. in esame, afferente unicamente al Centro Urbano, si propone l'insediamento -conclusivamente- di 806 alloggi, pari a 3.627 vani (rif pag.20 della "Relazione generale A").
Per quanto attiene alle previsioni indicate nello stesso elaborato di progetto per le frazioni Palombaio (38 alloggi, 171 vani) e Mariotto (96 alloggi, 432 vani), da reperirsi nell'ambito di piani particolareggiati ad oggi già approvati; le stesse risultano rinviate, giusta delibera di C. C. n.121/2002, a separati provvedimenti.

In termini di superfici e volumi di progetto, invece, risulta un dimensionamento pari a mq.202.626 (zona C1), dando luogo, con l'indice di fabbricabilità territoriale di mc./mq.2,00, ad una volumetria residenziale di mc.405.252, corrispondente -ai fini della verifica degli standards ex D.M. n.1444/1968- a 4.053 abitanti (rif pag.18 della "Relazione tecnica illustrativa P.A").
Di questi ultimi dati (mcA05.252, abitanti 4.053) non vengono esplicitate le correlazioni e la congruità rispetto ai precedenti indicati (806 alloggi, 3.627 vani).
Circa il procedimento seguito per la determinazione del fabbisogno decennale e –conseguentemente per il dimensionamento del P.d-Z., comunque difforme -per dichiarata scelta progettuale- dai criteri e dai dati di dimensionamento dell'Adeguamento_ come già detto approvato in sede regionale giusta delibera di G.R. n.2263/2003 ed in fase di approvazione definitiva, va rilevata ed evidenziata la necessità di puntuali rivisitazioni al fine di assicurarne la coerenza e congruità, in particolare rispetto ai seguenti principali dati ed elementi:
a. patrimonio edilizio effettivamente esistente alla data del 31/12/2001 (non considerato nel procedimento di calcolo effettuato), ancorchè depurato delle stanze inidonee ecc., alla luce anche del Censimento 1ST AT; a tale proposito si rileva che l'Adeguamento indica una dotazione edilizia già all'anno 1994 ammontante a 73.914 stanze complessive ed a 61.553 stanze in condizioni di idoneità (nel P.d.Z. si indica, al 31/12/2001, il dato di 56.655 come "numero attuale di vani abitabili", trattandosi invece propriamente di un fabbisogno teorico determinato sulla base dell'indice medio di affollamento di un abitante/vano; rif pag.l7 della "Relazione generale A");
b. capacità insediative per interventi di recupero e per interventi residui nell'ambito delle zone di tipo A e B dello strumentazione urbanistica previgente, sottostimate nel P.d.Z. (CIT. Adeguamento: stanze 3.808 per recupero + stanze 1.400 in zona B2 + stanze 200 in zona B3 = stanze 5.408; P.d.z.: vani 700 per recupero nel centro antico ed aree contermini + vani 500 in zone B2 e B3 = vani 1.200; rif pag.18 della "Relazione generale A");
c. capacità insediative delle ulteriori zone destinate ad insediamenti residenziali, sussistenti nell' ambito delle previsioni della strumentazione urbanistica generale previgente e non computate nel P.d.Z. proposto, ivi compresa la maglia C2-C2bis Via Palombaio.
Ciò non di meno, stante comunque -allo stato attuale e per quanto si evince negli atti forniti- la disponibilità di zone destinate ad insediamenti residenziali ad oggi inedificate (con particolare -ma non esclusivo- riferimento alle zone di espansione C2 del centro urbano su Via S. Spirito e su Via Palombaio, nonché alle zone residenziali nelle frazioni di Mariotto e di Palombaio), va rilevata la carenza di adeguate ed oggettive motivazioni in ordine a quanto specificatamente disposto dall'art.3 della L. n.167/1962, nelle premesse riportato e qui ribadito, circa il ricorso alla variante urbanistica per il reperimento di nuove aree residenziali per la localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare.

Quanto innanzi si rimette all' attenzione di codesta Amm.ne Com.le, per le necessarie valutazioni ed accertamenti di competenza in ordine alle problematiche tecnico-amministrative in precedenza esposte.""

In esito alla predetta nota S.U.R. n.4363/2004 la Giunta Comunale con verbale n.393 del 21/12/2004 assumeva le seguenti determinazioni:

"la Giunta Comunale prende atto e fa *propria la relazione prot.* n.22690 *del 21/12/2004 del Dirigente Settore Territorio Ing. Mario Granieri,* di *risposta alla nota regionale.4363/2° del 27/4/2004 relativa al* nuovo *Piano di Zona* 167 *del centro urbano.*

Esprime, pertanto, il seguente indirizzo:

- *richiedere la predisposizione del nuovo Piano di Zona* 167 del *centro urbano - variante al* PRG - nell'*area ridefinita a seguito del rispetto* del *vincolo determinato dalla presenza* del *cosiddetto "tratturello" di via Traiana, come riportato* negli *elaborati del PUTT/P* e nel *rispetto delle norme regionali* in *materia, con particolare riferimento al mantenimento delle distanze da frapporre alle opere da realizzare;*
- *confermare* le *aree* già *impegnate nelle frazioni:*
- *riservarsi, successivamente alla approvazione* del *Piano in argomento, di proporre al* C.C. ulteriori *aree per il centro urbano, lungo direttrici diverse rispetto all'attuale, nel caso di insufficienza degli alloggi derivanti dalla rielaborazione del Piano,* per le *precisazioni* su *esposte, interessando altresì ulteriori aree* di *espansione nelle frazioni;* "

Con lo stesso citato verbale n°393/2004 la Giunta Comunale confermava l'incarico di rielaborazione del PdZ del Centro Urbano al Dirigente ing. Mario Granieri.

In data 18.05.2005 con atto n. 44 il Consiglio Comunale di Bitonto da deliberato testualmente quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Riconoscere che la localizzazione delle aree per il nuovo Piano delle Zone 167 del Centro Urbano si pone in Variante alla strumentazione urbanistica generale vigente, così come meglio specificato in narrativa, Variante finalizzata comunque al reperimento delle sole aree per l'edilizia economica e popolare;
3) Dare atto che la Variante di cui al punto 2) precedente ha, comunque, comportato la non riproposizione rispetto al PRG/2003 di aree da vincolare per la nuova sede della ASV Spa e del Liceo Classico, nonché la riduzione dell'area comprensoriale da destinare alla localizzazione di spettacoli viaggianti e/o del mercato settimanale in quanto ipotesi queste non più attuali per le motivazioni meglio specificate in narrativa e, pertanto, la riproposizione di un tale vincolo potrebbe essere censurato per illegittimità;
4) Dare atto che la nuova stesura dei progetti urbanistici redatti dal Dirigente Settore Tenitorio ing. Mario Granieri si è adeguata alle osservazioni di cui al parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto "espresso con nota n.12888 del 14/7/2004 nonché agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con verbale n.393 del 21/12/04;
5) Dare atto che la nuova stesura dei piani urbanistici di cui al punto precedente ha già ottenuto pareri favorevoli dell'ufficio del Genio Civile di Bari giusta nota prot. n.1158/05 del 28/4/05, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Paesaggistici giusta nota prot.n.4064 del 27/4/2005 e della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto giusta nota prot. n. 6525 del 12/4/2005 pareri depositai agli atti;
6) Dare atto che, giusta Relazione Generale (Tav.A) datata febbraio/marzo 2005, sostitutiva della precedente, redatta sotto la data luglio/ottobre 2002, il fabbisogno residenziale di queste Comune con riferimento al decennio 2005-2014 ammonta globalmente a 6755 vani calcolati rigorosamente secondo i criteri recati dalla circolare *Min.* LL.PP. *455511963;*
7) Dare atto che:
   - Il Piano di Zona della frazione di Palombaio già approvato con atto CC 28/03 e confermato giusta Relazione Generale di cui al punto 6) precedente ha una capacità insediativa di 171 vani;
   - Il PdZ della frazione di Mariotto, approvato con atto CC 29/03 e confermato giusta Relazione Generale di cui al punto 6) precedente ha una capacità insediativa di 432 vani;
   - La nuova stesura del PdZ 167 del Centro Urbano così come rialaborata dall'ing. Granirei sotto la data marzo 2005 ha una capacità insediativa di 2790 vani giusta Relazione Generale di cui al punto 6) precedente;
   - Pertanto, il numero dei vani da destinare ad edilizia economica e popolare globalmente intesi, comprensivi cioè anche delle frazioni ammontano a n.3393 per una percentuale pari al 50,23% dell'intero fabbisogno residenziale calcolato con riferimento al decennio 20052014 e ricompresa, pertanto, nei limiti di legge (40% -70%);
8) Revocare, per quanto meglio espresso nelle premesse, la deliberazione CC n.121 del 20/10/2002 e n.34 del *9/4/2003* rispettivamente di adozione e di esame delle osservazione attinenti la prima stesura della Variante al PRG finalizzata al reperimento di nuove aree per l'edilizia economica e popolare del Centro Urbano e dello stesso PdZ del Centro Urbano redatti sotto la data luglio/ottobre 2002;
9) Dare atto che le aree destinate ad Edilizia Economica e Popolare delle frazioni di Palombaio e Mariotto, nonché quelle del Centro Urbano del Capoluogo non sono ricomprese nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera n°25 del 15/12/2004;
10) Adottare, ai sensi dell'art 16 e seguenti della LR 56/80, per tutto quanto detto nei punti che precedono e per quanto meglio espresso nelle premesse, la -nuova stesura di Variante al PRG vigente finalizzata al solo reperimento di nuove aree per l'Edilizia economica e popolare, così come redatta dall'ing. Mario Granieri sotto la data marzo 2005 e composta dagli elaborati specificati in narrativa - depositati agli atti - ;
11) Adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, 21 e 37 della LR 31/5/1980 n.56, la nuova stesura del Piano per l'edilizia economica e popolare ex lege 167/1962 del Centro Urbano ricompreso nella Variante di cui al punto 10) precedente, elaborato dal Dirigente Ing.Mario Granieri sotto la data marzo 2005 e costituito dagli elaborati specificati in narrativa depositati agli atti - ;
12) Dare atto che il Piano di Zona 167 del Centro Urbano di cui al punto 11) precedente potrà essere approvato solo a seguito approvazione della Variante Urbanistica di cui al punto 10) precedente da parte della Giunta Regionale;
13) Dare atto che il procedimento di formazione della Variante urbanistica nonché anche del conseguenziale PEEP di cui ai punti 10) e 11) precedenti contempla anche la previa acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 del PUTT/P regionale per le motivazioni espresse: in narrativa;
14) Dare atto, come riviene dalla Relazione Finanziaria allegata al PdZ del Centro Urbano di cui al punto 11) precedente, che il prezzo medio di riferimento per la cessione o la concessione dei suoli PEEP ai soggetti

attuatori, al momento è pari a 24.70 Euro per metro quadrato di lotto edificabile;

15) Riservarsi di determinare con successivo specifico provvedimento i prezzi unitari di cessione e di concessione dei lotti edifica tori ricompresi nel PEEP nel rispetto dei parametri di cui all'art.3, comma 63, legge 23/12/1996 n.662, prezzi che dovranno in ogni caso assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree PEEP;

16) Stabilire che, dalla data. di adozione del presente provvedimento, gli oneri urbanizzativi da pagarsi per gli interventi nei lotti edificabili dell'intera maglia PEEP del Centro Urbano sono i seguenti:
- per urbanizzazione primaria..... Up=36.90 €/mq
- per urbanizzazione secondaria..... Us=55,35 €/mq

17) Dare atto che le modalità e i criteri di assegnazione dei lotti ricompresi nel PEEP in parola saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con separato successivo provvedimento;

18) Dare atto che il. presente provvedimento non comporta variazioni di spese e/o minori entrate e pertanto, non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art.49 D.Lgs 267/2000;

19) Trasmettere il. presente provvedimento al Settore Territorio del Comune per i conseguenziali atti di gestione e ai Settori Lavori Pubblici e Servizi Finanziari. per opportuna conoscenza e per i futuri provvedimenti di competenza.

Inoltre, con la predetta delibera di C.C. n.44/2005 si dava atto, altresì, di quanto di seguito si riporta:

- la Variante urbanistica in parola finalizzata al solo reperimento di nuove zone per l'Edilizia Economica e Popolare del Centro Urbano del capoluogo si concretizza sostanzialmente:
  - nel destinare a zone di espansione residenziale C/1 aree diversamente tipizzate nel PRG vigente approvato con atto GR n2263 del 23/12/03
  - nel ripristinare, nell'ambito di tale Variante, la situazione pianificatoria voluta dalle leggi di riferimento alle aree già tipizzate "F" per servizi nel vigente *PRG/2003* ed in particolare:
    - le zone P (parcheggio pubblico) per una superficie pari a 12300 mq a fronte delle aree già denominate P_{32} e P_{36} per una superficie complessiva pari a 12250 mq;
    - la zona $F2_{19}$ della attuale superficie di 9050 mq a fronte della analoga area di superficie 9013 mq. destinata a "verde attrezzato con attività ricreative";
    - la zona $F8_{14}$ destinata alla localizzazione di spettacoli viaggianti della superficie attuale di circa 12440 mq a fronte della analoga area estesa circa 23250 quale zona F per "'attrezzature di interesse generale" già destinata ad ospitare spettacoli viaggianti e mercato settimanale.

  Quanto sopra resta giustificato dal non immediato programma da parte di questo Comune di realizzare il mercato settimanale fermo restando la possibilità in futuro di riapprovare una tale ipotesi su un'area più idonea con le procedure accelerate di una Variante puntuale al PRG per un'opera pubblica o di interesse pubblico (vedi attuale LR 13/2001);
- non riproporre le due zone denominate nel vigente PRG 2003 con le sigle $F9_8$ ed $F7_3$ di cui la prima originariamente destinata ad ospitare -la sede della ASV Spa, in quanto sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione dei manufatti esistenti sulla SP 231 all'uopo destinati, e la seconda, originariamente destinata ad ospitare la nuova sede del Liceo Classico, ipotesi questa da tempo abbandonata da questo Comune, atteso che l'attuale sede "Carmine Sylos" facente parte del complesso cosiddetto di Santa Teresa, oltre ad essere più che idonea per la funzione cui è destinata, è anche un contenitore ritenuto essenziale nella politica di rivitalizzazione del centro antico;
- della non riproposizione delle aree per l'Azienda Servizi Vari Spa e per il Liceo Classico, nonché anche la riduzione dell'area comprensoriale F814 (da adibire solo a spettacoli viaggianti) non crea alcun scompenso al PRG adeguato alla LR.56/80 e approvato con atto GR n.2263/2003 come è facile dimostrare rilevando i dati dalle relazioni ad esso allegate, trattandosi, tra l'altro, di attrezzature di interesse generale e non già di aree destinate a standards di quartiere;
- il procedimento amministrativo di formazione dei Piani - urbanistici in argomento, relativi al Centro Urbano, contempla la previa acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTTIP Regionale, atteso che tali piani ricomprendono aree assoggettate alla tutela del PUTTJP stesso, quali il "'Tratturello" di Via Traiana, la chiesetta rurale "S.Maria di Costantinopoli" e una modesta parte della fascia di rispetto (area annessa) della Lama Balice come individuata nel PUTT/P Regionale.

La variante al P.R.G. ed il nuovo Piano di Zona "167" di cui trattasi risultano ~~costituiti~~ dagli elaborati progettuali di seguito elencati:

Variante al PRG - Centro Urbano

Tavola A - Relazione Generale
Tav. V.B - Relazione illustrativa
Tav. V.C - Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG
Tav. V.D - Indagini geologico-tecniche
Tav. V.1 - Rilievo aerofotogrammetrico
- Perimetrazione della Variante Urbanistica Rapp. 1 :5000
Tav. V.2 - Il PRG vigente - stralcio
La Variante per le zone 167 e per le aree per servizi Rapp. 1 :5000
Tav. V.3 - La viabilità di PRG Rapp. 1 :5000
Tav. V.4 – I vincoli
Individuazione sull'aerofotogrammetrico
Individuazione sulla variante per le zone I 67 Rapp. 1 :5000

Piano di Zona-167 - Centro Urbano

Tav. P.A : Relazione tecnica illustrativa
Tav. P.B : Relazione finanziaria
Tav. P.C : Nonne tecniche di attuazione
Tav. P.D . Elenchi catastali delle aree da espropriare
Tav. P.1 : - Individuazione delle zone C/1 nella Variante per le zone 167 e per le aree per servizi sc. 1:5000
- inserimento del PEEP nella variante per le zone 167 e per le aree per servizi sc. 1:5000
Tav. P.2 : Planimetria catastale:
- perimetrazione del PEEP sc. 1:2000
- particellare di esproprio sc. 1:2000
Tav. P.3 : Viabilità. sezioni stradali sc. 1:2000
T av. P. 4 : - Individuazione delle unità di quartiere
- suddivisione in lotti sc. 1:1000
- calcolo delle aree
Tav. P.5 : Planovolumetrico di progetto su base Aerofotogrammetrico
- i vincoli sc. 1:2000
Tav. P.6 : Planovolumetrico di progetto su base catastale sc. 1:1000
Tav. P.7a: Tipologie edilizie sc. 1:200
Tav. P.7b: Tipologie edilizie sc. 1:200
Tav. P.8 : Schema delle urbanizzazioni a rete sc. 1:1000
Tav. P.9 : Arredo urbano scale varie
T av. P.10: Elementi climatici

I predetti atti sono stati pubblicati a norma di legge (art.16 della l.r. n.56/80) ed avverso gli stessi risulta presentata un'unica osservazione controdedotta (respinta) dal Consiglio Comunale con delibera n.67 in data 26.09.2005.

Entrando nel merito specifico delle previsioni della variante al P.R.G. in esame si rappresenta quanto segue.

Come si desume dagli atti trasmessi, nella "Relazione Generale" riguardante il dimensionamento del PEEP e il calcolo del fabbisogno, l'U.T.C. opera una complessiva ricognizione della pianificazione vigente, attuativa e generale, muovendo dalla situazione preesistente in ordine al PEEP degli anni ottanta sino all'Adeguamento del P.R.G. alla L.R. n°56/80, approvato dalla G.R. con delibera n° 1015 del 21/07/2005.

A tal proposito, giova ricordare che il vigente Adeguamento del P.R.G. del Comune di Bitonto ha ipotizzato nel quindicennio di validità (1994-2009), un fabbisogno complessivo di 20.000 vani, soddisfatto per n.16.186 vani dalla capacità residua del P.R.G. originario (1980) e per la restante parte pari a n.3808 stanze da soddisfare con una politica di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento al Centro Antico e alle periferie, precisandosi nel contempo che nel caso in cui, invece, si voglia soddisfare le

necessità abitative attraverso il reperimento di aree "C" di espansione, assumendo per queste l'indice medio territoriale pari a 1,5 mc/mq, si rende necessario il reperimento di circa 20,5 ettari, per i quali la densità abitativa ipotizzata è di 150 ab/ha.

Per quanto attiene al fabbisogno residenziale ed al dimensionamento delle aree necessarie per il nuovo Piano di Zona dalla tav. "A" – Relazione Generale – si rileva in sintesi quanto di seguito si riporta:

""**1) Incremento demografico**

E' stato valutato secondo il metodo recato alla Circolare Ministero Lavori Pubblici n°4555 del 27 Settembre 1963; secondo tale direttiva l'incremento viene calcolato rilevando innanzi tutto la media degli incrementi annui dell'ultimo decennio e mettendola a raffronto con la media degli incrementi annui verificatisi nell'ultimo triennio onde riscontrare se gli incrementi siano in progresso ovvero in regresso. Passando ai numeri e sulla base dei dati forniti dall'Ufficio anagrafe comunale si ottiene -vedi nota prot.195 del 2 gennaio 2005-:

a) n° abitanti anno 2004 n° 56.411
n° abitanti anno 1995... n° 55.880
incremento decennale n° 531
incremento annuo su base decennale (531 : 10) = 53 abitanti/anno

b) n° abitanti anno 2004 n° 56.411
n° abitanti anno 2002 n° 56.399
incremento triennale n° 12
incremento annuo su base triennale (12 : 3) = 4 abitanti/anno

c) incremento medio: (53 + 4) x 0,5 = 28,5 abitanti/anno

d) incremento naturale nel prossimo decennio:...28,5 x 10 = 285 abitanti

e) n° di abitanti al 31/12/2014: ... (56.411 + 285) = 56.696 abitanti.

Il numero di abitanti così calcolato è inferiore a quello riportato nella relazione, allegata alla citata Variante Generale in adeguamento alla L.R.56/80; laddove la previsione al 31/12/2009 porta ad un numero di abitanti pari a 64.797.

Inoltre dai dati forniti dall'Ufficio anagrafe comunale, la relazione dell'U.T.C. precisa che gli ultimi anni a fronte di una battuta di arresto per quanto attiene l'incremento di abitanti (soli 12 abitanti nel triennio 2002-2004) non trova corrispondenza un notevole incremento dei nuclei familiari, formatisi proprio nel triennio considerato. Si ha infatti:

- nuclei familiari anno 2004 n°18.314
-nuclei familiari anno 2002 n°18.111
- incremento nuclei familiari (triennio 2002/2004) n° 203

Ancora, ai fini del calcolo del fabbisogno residenziale per il decennio 2005-2014, onde evitare sempre sovradimensionamenti del P.E.E.P. con eventuali ripercussioni sulla legittimità del Piano, l'obiettivo posto dal Comune, viene opportunamente ridimensionato, e l'indice di affollamento aumentato da 0,80 ab./vano a 0,90 ab./vano, valore quest'ultimo che sarà assunto nella determinazione del fabbisogno totale di alloggi.

In definitiva assumendo, pertanto, i dati previsionali ricavati secondo la circolare Ministero LL.PP. 4555/63 a fronte di quelli rivenienti da calcoli esponenziali -onde evitare come già detto inutili e censurabili sovradimensionamenti del nuovo PdZ -e applicando ad essi gli opportuni coefficienti correttivi che tengono conto di quanto sopra rilevato in coerenza anche con gli indirizzi della circolare medesima, indirizzi confermati tra l'altro, in modo alquanto pacifico, dalla giurisprudenza, si ricavano le seguenti conclusioni:

- n° di abitanti al 31/12/2004: 56.411
- attuale indice medio di affollamento: 1,00ab./vano
- n° attuale vani abitabili: (56.411 x 1,00) = 56.411 vani

- incremento popolazione nel prossimo decennio: 285 abitanti
- n° di abitanti al 31/12/2014: (56.411 + 285) = 56.696 abitanti
- indice di affollamento "di obiettivo": 0,90ab./vano
- numero di vani al 31/12/2014: (56.696: 0,90) = 62.995 vani
- incremento vani nel prossimo decennio: (62.995- 56.696) = 6.299 vani
- coefficiente correttivo per fenomeno frazionamento nuclei familiari: 7,25%
- fabbisogno abitativo al 31/12/2014: (6.299 x 1,0725) = 6.755 vani

E' appena il caso di sottolineare ancora una volta che per vano si intende il cosiddetto "vano contabile" e non le sole camere utili o stanze - vedi circ. Min. LL.PP. 4555/63 -.

2) DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO DELLE ZONE 167 -

Ai fini del dimensionamento delle nuove zone "167", l'art.2 della L. 28/1/1977 n.10, modificando quanto già contenuto nella precedente legge 865/71, ha disposto che l'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio, e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Considerato che il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa è stato valutato per il decennio futuro 2005-2014, pari a 6.755 vani, le nuove zone "167" devono essere dimensionate da un minimo di (6.755 x 0,4) = 2.102 vani ad un massimo di (6.755 x 0, 7) = 4.728 vani.

Inoltre, è stata già dimostrata la necessità di una variante al P.R.G. in espansione sia per far fronte alla sovrastimata previsione riportata nell'adeguamento del P.R.G. medesimo alla L.R. 56/80 in merito al fenomeno di recupero di abitazioni malsane, sia anche per il soddisfacimento del fabbisogno totale come in precedenza calcolato.

Di fatti, come già precisato innanzi, la capacità residua del Piano Regolatore Generale, del Centro Urbano nel comparto dell'Edilizia residenziale, al momento è valutabile in vani così distinti:

- n. 400 vani nelle zone periferiche tipizzate B/2 e B/3;
- n. 640 vani quale valore di stima di vani ancora recuperabili nel Centro Antico e nelle aree ad esso contermini nel decennio 2005/2014 giusta fenomeno in atto;
- n. 3.254 vani nella zona di espansione C2 su via S.Spirito (2.929 ab./0,9 ab/vano=3.254 vani) sommano n. 4.294 vani.

Infine non si è tenuto conto della maglia C/2 + C2/bis su via Palombaio interamente interessata dal vincolo del Decreto Galasso dell'1/8/1985 (BUR del 6/2/1986 -c.d. Galassino).

Per effetto, infatti, del citato parere negativo del Comitato Urbanistico Regionale sul relativo Piano Particolareggiato, e del contenzioso promosso da questo Comune con giudizio .... Omissis...

In conclusione e con esplicito richiamo all'atto consiliare n.42/2002, rivisitato per effetto del parere espresso dalla Soprintendenza archeologica di Taranto, come meglio esplicitato nell'elaborato V.B, nonché alle caratteristiche tecniche conformanti i piani zonali - prosegue la relazione dell'U.T.C. - si riporta qui di seguito il prospetto delle previsioni del nuovo piano delle zone "167":

- frazione Palombaio

n° alloggi sociali previsti 38 alloggi

n° vani corrispondenti (38 x 4,5) **171 vani**

- frazione Mariotto

n° alloggi sociali previsti 96 alloggi

n° vani corrispondenti (96 x 4,5) **432 vani**

- Centro Urbano del capoluogo

n° alloggi residenziali previsti 620 alloggi
n° vani corrispondenti (620 x 4,5) **2.790 vani**
- capacità insediativa totale del nuovo p.d.z.
n° vani (171 + 432 + 2.790) = 3.393 vani
-percentuale alloggi di E.E.P. riferita al fabbisogno totale residenziale del prossimo decennio:
3.393 VAN1/6.755 VANI = 50,23% ricompresa nei limiti di legge (40%-70%).

Ciò premesso, quest'Ufficio rileva che non appare del tutto corretta la determinazione del fabbisogno decennale di edilizia residenziale, e ciò non tanto sotto il profilo metodologico quanto per l'utilizzo di dati che non trovano riscontro nella realtà – così come fotografata – nell'ultimo Censimento Generale della Popolazione e Abitazioni all'anno 2001 per il Comune di Bitonto.

Infatti i dati censuari, a titolo esemplificativo, indicano il valore dei vani abitabili al 2001 pari a n.73.809 stanze, contro i n.56.411 indicati nel calcolo comunale sopra riportato, con un indice di affollamento già pari a 0,77 ab/vano a fronte di un parametro tendenziale indicato in 0,90 ab/vano; quest'ultimo, peraltro, non trova correlazione con quello fissato in sede di adozione ed approvazione della variante di adeguamento pari a 0,80 ab/vano (in sostanza confermato, come trend, dall'ultimo Censimento ISTAT 2001).

A quanto sopra va aggiunto che sempre dal Censimento 2001, sono rilevabili ulteriori dati quale il rapporto occupanti/abitazioni, il numero medio componenti/famiglia e la sup. media delle abitazioni che avallano la non correttezza dei dati posti a base della suddetta determinazione del fabbisogno residenziale così come operato in sede comunale.

Premesso quanto innanzi ai fini di una più ampia conoscenza delle problematiche connesse alla individuazione delle aree da destinare ad interventi di edilizia economica e popolare, in questa sede si prendono in esame unicamente gli aspetti di variante al P.R.G., finalizzata al reperimento di aree da sottoporre alle disposizioni della legge 167/1962 e s.m. ed i. (fermo restando il rinvio alle successive competenze comunali per quanto attiene alla formazione del Piano attuativo) nonché alla parziale rivisitazione delle previsioni di P.R.G. riguardanti parzialmente le zone omogenee di tipo F ubicate lungo la direttrice per Palese.

Precisato quanto innanzi, come si evince dagli atti trasmessi la variante in questione interessa aree – in parte – già destinate a zone omogenee di tipo "F" di cui al D.M. n°1444/68 ed in gran parte tipizzate come zona agricola, localizzate lungo la via per Palese, in contiguità ad aree impegnate da interventi compresi nel vigente P. di Z..

La Variante in esame prevede da un lato la riconferma parziale di zone omogenee di P.R.G. di tipo F (tali definite impropriamente) quali verde pubblico attrezzato (F2/19), spettacoli viaggianti (F8/14) e parcheggi (P36 – P32) e dall'altro la ritipizzazione delle restanti porzioni di zone F di P.R.G. (non più ritenute idonee) e di zone agricole in zone omogenee di tipo C1.

Le norme tecniche di attuazione della variante disciplinano in particolare gli interventi nelle nuove zone omogenee come di seguito catalogate:
- zone residenziali C1;
- zone per attrezzature (di quartiere e di interesse generale);
- zona agricola E1;
- aree stradali e zone di rispetto;
- zone con vincoli particolari.

Maggiori ragguagli sono contenuti nell'elaborato N.T.A. della variante al P.R.G. cui si rinvia, nonché negli atti ed elaborati di P. di Z. (attuativo della variante stessa).

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene la variante al P.R.G. come sopra prospettata ammissibile dal punto di vista tecnico – urbanistico; ciò in relazione ai seguenti aspetti:

a) localizzazione: in contiguità ad aree interessate da edilizia economica e popolare, e secondo una delle direttrici di espansione dell'abitato;
b) dimensionamento: le aree messe in gioco consentono l'insediamento di n.2.790 vani, contenuti nel fabbisogno prospettato dalla variante di adeguamento del P.RG. alla l.r.n.56/80, pari a n.3.808 vani e ora ammontante a n.2.848 vani residui, stante gli interventi di recupero già effettuati e/o ancora potenzialmente da effettuare nella quantità complessiva di 960 vani, prendendosi atto, nel contempo, in questa sede dell'ipotesi prospettata nella "Relazione Generale" della variante in esame (soddisfacimento del fabbisogno complessivo operato parte con il recupero dell'edificato esistente e parte con nuova espansione);
c) rispetto degli ordinari canoni urbanistici per quanto attiene agli standards di riferimento della popolazione insediabile;

Il tutto, fermo restando il rispetto delle tutele previste dal PUTT/P., per quanto attiene ai beni distinti presenti e/o in rapporto diretto con le aree della Variante (Lama Balice, chiesetta di S. Maria di Costantinopoli, ciglio di scarpata lato ovest del comparto e tratturo Via Traiana).

Quanto innanzi si rimette al C.U.R. per le valutazioni di competenza.

Bari, lì 26 LUG. 2006

IL FUNZIONARIO
(geom. Nicola LOSCHIAVO)
Nicola Loschiavo

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(ING. NICOLA GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1517

Gallipoli (Le) – Realizzazione di una caserma di carabinieri e di un edificio per alloggi dei militari ivi operanti. Rilascio nulla-osta ex post in deroga ex art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Maya s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i lavori e le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 del o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere oggetto di concessione edilizia (ossia permesso di costruzione) oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia di attività senza il preliminare rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P stesso. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Pertanto, il contrasto con tali prescrizioni di base impedisce il rilascio con esito favorevole dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P.

Tuttavia è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Gallipoli (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:
- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

Soggetto proponente: Maya srl
INTERVENTO: Realizzazione di una caserma di carabinieri e di un edificio per alloggi di militari ivi operanti

Con istanza del 24.09.1999 la ditta Idea Line srl (oggi Maya srl) ha chiesto al Comune di Gallipoli (LE) il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio destinato ad ospitare la nuova sede del Comando di Compagnia dei Carabinieri di Gallipoli.

Il Comune di Gallipoli ha avviato una procedura di variante ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11.05.2001 n. 13 previa convocazione di una conferenza servizi.

Con nota n. 8672 del 25.09.2002 il Settore Urbanistico Regionale rilevava l'inapplicabilità, per il caso in specie, delle disposizioni della L.R. n. 13/2001 in quanto l'art.1 della predetta L.R. esclude dal suo ambito di applicazione i lavori pubblici comunque realizzati attinenti lo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti dallo Stato ed, inoltre, che l'intervento ad una sommaria analisi sembrava rlcadere nella fascia costiera dei 300 mt. richiedendosi conseguentemente una approfondita analisi della proposta progettuale.

Il procedimento ex art. 16 della L.R n. 13/2001 è stato successivamente sospeso in quanto si è ritenuto che, per il caso in questione, si potessero applicare le disposizioni di cui all'art. 2 del DPR n. 383/1994 qualificandolo come opera destinata alla difesa militare, come recepito con Deliberazione di G.C. n. 376 del 31.12.2002.

Di conseguenza veniva acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Sopritendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Puglia espresso con provvedimento n. 6366 del 24.03.2003 e, poi, rilasciata la c.e. n. 6832 del 04.04.2003 integrata con successiva c.e. n. 6832/B del 29.05.2003.

Con nota n. 9842 del 29.09.2003 il Settore Urbanistico Regionale, nel richiedere al Comune il riscontro della propria precedente nota n. 8672/2002, faceva presente che "considerato che l'area interessata sembra ricadere nella fascia costiera dei 300 mt., per la realizzazione dell'intervento proposto occorre acquisire il nulla - osta della G.R. in deroga alle prescrizioni di base ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

A seguito dei rilievi regionali il Dirigente l'U.T.C, con ordinanza n. 133 del 2.04.2004, disponeva la sospensione dei lavori.

La società Maya presentava ricorso al TAR di Lecce 3ª Sezione per l'annullamento della ordinanza n. 133/2004 e della nota del Settore Urbanistico Regionale n. 9842/2003.

Il predetto TAR di Lecce ha respinto l'stanza di sospensione cautelare presenta dalla ditta Maya srl ravvisando nel contempo implicitamente la necessità del provvedimento autorizzatorio di deroga ex art. 5.07 di competenza regionale, "potendo investire anche il merito delle scelte paesaggistiche - ambientali riguardanti l'assetto del territorio regionale.

Al momento non si conosce se il TAR di Lecce si sia espresso nel merito del ricorso.

Con nota acquisita al prot. n. 1141 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale in data 14.07.06, la Soc. Maya srl (LE) ha presentato istanza di nulla-osta in deroga ex art. 5.07 con allegata documentazione scritto-grafica relativa ad un progetto di realizzazione di una caserma di carabinieri e di un edificio per alloggi di militari ivi operanti da realizzare nel Comune di Gallipoli (LE).

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
- istanza di nulla-osta in deroga ex art. 5.07 e relazione
- verbale di deliberazione della G.C. n. 376 del 31.12.2002
- Planimetria generale - Sistemazione esterna - Parcheggi coperti - Sezioni
- Fabbricato ufffici: Pianta p.t. e Pianta 1° piano
- Fabbricato uffici: Pianta Piani 2° e 3° - Coperture
- Fabbricato uffici: Prospetti e Sezioni
- Fabbricato uffici: Sezione,
- Fabbricato alloggi: Piante
- Fabbricato alloggi: Prospetti
- Fabbricato alloggi: Sezioni
- Tavole PUTT/P
- Nota n. 45/3 del 23.10.2001 della Prefettura di Lecce

- Nota n. 356 del 20.10.1999 del Comando Prov.le di Lecce dei Carabinieri
- Estratto PRG vigente
- Estratto PRG adottato
- Documentazione fotografica e stato dell'opera
- Memoria di costituzione ad adiuvandum dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Il progetto in parola prevede la costruzione di una caserma di carabinieri e di un edificio per alloggi di militari da realizzarsi su un lotto di terreno di proprietà della ditta proponente in catasto identificato al fg. 9 p.lle 16 - 53 - 55 - 101 ricadente su aree tipizzate agricole dal vigente PRG e tipizzate F16 (parcheggi pubblici) dal PRG adottato ed in corso di definitiva approvazione.

Il lotto si trova ubicato in adiacenza alla strada Lecce - Gallipoli alla immediata periferia del centro abitato di Gallipoli in prossimità di aree già interessate da edificazione.

Come risulta anche dalla documentazione fotografica presentata l'edificio è stato già realizzato a rustico e, pertanto, il nulla - osta in deroga all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P viene richiesto ex-post ossia successivamente alla realizzazione delle opere.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./.P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto affuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.),
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C" quale quelli in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonchè lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalita di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince, inoltre, che la zona oggetto d'intervento ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e, marginalmente, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e che la zona stessa risulta essere interessata direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche in appresso evidenziate in relazione agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:*** l'area d'intervento è localizzata nella fascia costiera dei 300 mt dal mare.

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa risulta ricadere nella fascia costiera dei 300 mt. dal mare e, quindi, ricadendo le opere in progetto in tali aree (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa con i vincoli di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, quindi, si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dalla Soc. Maya srl in merito alla richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P., considerato quanto in appresso indicato.

Si rileva, altresì, in base alla documentazione presentata che il lotto di intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed in area segnalata come interessata da idrologia superficiale.

Nel caso specifico occorre verificare, in considerazione del fatto che la ditta richiedente è un privato, se l'opera in questione rientri nel novero delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

Sotto tale profilo la documentazione presentata, supportata dal parere legale in atti, ha evidenziato la sussistenza, per il caso in essere, dei presupposti di cui all'art. 2 DPR 383/1994 per la qualificazione delle opere destinate alla difesa militare, che sono sottratte al regime di verifica di conformità urbanistica prescritto in generale per le opere pubbliche statali. Infatti, la giustizia amministrativa ha affermato che le caserme dei carabinieri sono equiparate alle opere di difesa nazionale (vedasi C.S., SEZ. II, sentenza 17.03.1993 n. 48); inoltre, il C.S. in sede consultiva con parere n. 177/91 ha ritenuto secondario il fatto che l'intervento venga eseguito su un immobile non di proprietà dello Stato ed ad iniziativa di altro soggetto, purchè l'immobile risulti destinato in modo duraturo ed esclusivo alle esigenze dell'Amministrazione Statale. Tale concetto è stato ribadito con la Circolare 19.10.1992 n. 120 del Ministero dei Lavori Pubblici, specificando che "cessato l'uso pubblico il proprietario all'atto del rilascio renda l'edificio conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia".

Peraltro, l'Avvocatura dello Stato, a difesa del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa si è costituita in giudizio di fronte al TAR di Lecce a tutela della realizzazione dell'intervento.

Per quanto attiene, poi, il C.S., SEZ. IV, con sentenza n. 4543/2001 ha ritenuto che gli alloggi destinati al personale militare posti al diretto e funzionale servizio di installazioni militari devono essere riconosciute come opere destinate alla difesa nazionale.

Si ritiene, per quanto sopra, che l'intervento proposto sia qualificabile come intervento pubblico e/o di pubblico interesse e, pertanto, può applicarsi

quanto dispone in merito l'art. 5.07 suddetto in deroga alle prescrizioni del PUTT/P.

Dalla documentazione presentata si evince; altresì, che:

- le opere realizzate sono di preminente interesse per la popolazione residente come risulta in particolare dalla nota n. 45/3 del 23.10.2001 della Prefettura di Lecce da cui si evince la necessità di una nuova sede della Compagnia dei CC per consentire un corretto svolgimento dell'attività dell'arma indispensabile per l'intera collettività;
- per quanto attiene realistiche alternative localizzative la documentazione in atti rappresenta che l'attuale sede è vetusta ed inagibile oltre ad essere logisticamente inidonea all'organizzazione del lavoro per il numero delle unità previste; inoltre, la soluzione proposta dalla soc. Maya srl costituisce l'ultima delle soluzioni valutate dall'arma dei CC che la ritiene "strategicamente congeniale alle esigenze dell'Arma" per la sua posizione;
- sotto l'aspetto paesaggistico la presente proposta progettuale ha già acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio espresso con nota n. 6366 del 24.03.2003.

Sotto un ultimo profilo occorre verificare se la vigente normativa consenta il rilascio del nulla-osta in deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P ex-post ossia successivamente alla realizzazione delle opere, come nel caso in questione.

A riguardo si deve evidenziare che l'autorizzazione paesaggistica è stata già rilasciata in surrogatoria dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio con nota n. 6366 del 24.03.2003 e, quindi, nel caso non si applicano le disposizioni dell'art. 146, punto 12, del D.L.vo n. 42/2004 le quali, peraltro, impediscono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria quando le opere sono state realizzate.

Di contro nelle disposizioni contenute nell'art. 5.07 stesso non si distingue tra i casi di manufatti gia edificati o solo progettati, riferendosi il nulla-osta in deroga esclusivamente ad opere da assentire in relazione alla prevalenza della pubblica utilità o dell'interesse pubblico rispetto alle prescrizioni del PUTT/P.

Per via analogica, si può richiamare la sentenza del TAR Lombardia, SEZ. I, n. 157 del 08.03.1990 che stabiliva la possibilità di rilascio di c.e in deroga ex- post in funzione della prevalenza dell'interesse pubblico alla loro conservazione.

Inoltre, la ditta interessata richiama una fattispecie analoga alla presente in ordine alla possibilità di acquisire ex-post il parere paesaggistico (TAR Puglia, Sez.ll, sentenza n. 1860/2004)

Secondo quanto prescritto dall'art. 5.07, punto 3.02 NTA del PUTT è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Gallipoli, di cui alla nota prot. n. 38704 in data 1.9.2006; peraltro, in relazione all'intervento edilizio in esame, proprio in considerazione della qualificazione dell'edificio come opera destinata alla difesa militare, il Comune di Gallipoli aveva già rilasciato la concessione edilizia in deroga n. 6832 del 4.4.2003 e la concessione edilizia in variante n. 6832/B del 29.5.2003 (poi annullate in via di autotutela unicamente in ragione dell'omessa acquisizione dell'autorizzazione regionale in deroga e impugnate dalla Maya srl con ricorso n. 939/2004, ancora oggi pendente dinanzi al TAR Puglia - Lecce).

Pertanto, per quanto sopra indicato, si ritiene che possa essere rilasciato il nulla- osta in deroga ex art. 5.07, in considerazione dell'interesse pubblico dell'opera in questione, come rilevato dalla documentazione pervenuta che si richiama a riguardo integralmente.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione in immediata prossimità alla periferia del centro abitato di Gallipoli (LE) in un ambito già urbanizzato ed interessato da fenomeni di antropizzazione ed in relazione all'interesse pubblico connesso risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi, come, peraltro, confermato anche dalla suddetta nota n. 6366/2003 della competente Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio.

Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti

ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e non di autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/ essendo questa già rilasciata, fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, ogni ulteriore atto di competenza in merito agli aspetti urbanistici ed edilizi dell' intervento.

Il parere favorevole è condizionato al fatto che sia mantenuta la destinazione d'uso prevista in progetto ed, in particolare, che gli alloggi siano destinati al personale militare e posti a diretto e funzionale servizio della caserma e che cessato, l'uso pubblico il proprietario renda l'edificio conforme alle previsioni della vigente strumentazione urbanistico - edilizia.

Vengono fatti salvi dal presente parere l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e di vincolo idrogeologico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O.di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Maya srl, relativamente al progetto di realizzazione di una caserma e relativi alloggi per il personale militare ricadente nel territorio del Comune di Gallipoli (LE) il nulla - osta in deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini ed alle condizioni come riportati in narrativa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1540

Approvazione schema convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica – Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore e confermata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, nella seduta del 04.10.2005, ha preso formalmente atto, condividendone i contenuti, della 'Dichiarazione di Intenti per il decentramento e la semplificazione in materia di pianifcazione territoriale ed urbanistica. Proposta di Accordo tra Regione e Province contenente, tra l'altro, le finalità dell'accordo sul tema del decentramento delle funzioni urbanistiche e sulla conseguente semplificazione delle procedure, nonché una schematizzazione degli impegni dell'Accordo, da sviluppare in un articolo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000.

La Provincia di Brindisi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 35 in data 08.03.2006 ha ade-

rito alla “Dichiarazione di Intenti”, approvandola e incaricando il Presidente della Provincia a sottoscrivere la Convenzione attuativa, opportunamente integrata, congiuntamente al Presidente della Regione.

Con la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato, la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi si impegnano a svolgere ogni azione ed iniziativa atta a contribuire al perseguimento degli obiettivi esposti nella Dichiarazione di Intenti e a costituire una comune base di raccordi organizzativi e funzionali che possa anticipare e accompagnare le future determinazioni di decentramento e di semplificazione delle procedure nel campo del governo del territorio.

La Convenzione disciplina le modalità di collaborazione e di cooperazione fra gli Enti sottoscrittori nei seguenti settori di attività:
- pianificazione territoriale ed urbanistica
- pianificazione paesaggistica
- consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali.

Recependo le indicazioni emerse dagli incontri tenuti con la rappresentanza istituzionale della Provincia di Brindisi, è stata elaborata dal Settore Assetto del Territorio una bozza di Convenzione da sottoporre all’esame della Giunta Regionale.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/01

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/1997.””

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;

- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE, pertanto, lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

2. AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione con la Provincia di Brindisi, e ad apportare allo schema allegato eventuali modifiche - non sostanziali - che dovessero rendersi successivamente necessarie.

3. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ALLEGATO

CONVENZIONE TERRITORIALE TRA REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BRINDISI PER IL DECENTRAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (schema)

1. La **REGIONE PUGLIA** (Codice Fiscale 8001390741), rappresentata dall'Assessore all'Assetto del territorio, prof.ssa Angela Barbanente, delegata dal Presidente, nata a Bari il 7 gennaio 1956, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione Regionale, Lungomare Nazario Sauro n. 33 – c.a.p. 70123 Bari, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

2. La **PROVINCIA DI BRINDISI** (Codice Fiscale 8001390741), rappresentata dal **Presidente Michele Errico**, nato a Brindisi il 14/03/44 , domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, p.zza S.Teresa– c.a.p. 72100 Brindisi, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

premesso:

- che la Giunta Regionale ha preso formalmente atto nella seduta del 04 ottobre 2005 della "*Dichiarazione di Intenti per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Proposta di Accordo tra Regione e Province*", in seguito nominata "**Dichiarazione di Intenti**" contenente, tra l'altro, le finalità dell'accordo sul tema del decentramento delle funzioni urbanistiche e sulla conseguente semplificazione delle procedure, nonché una schematizzazione degli impegni dell'Accordo, da sviluppare in un articolo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000;
- che la Provincia di Brindisi con deliberazione della Giunta Prov.le n° 35 in data 08-03-06 ha aderito alla "Dichiarazione di Intenti", approvandola e incaricando il Presidente della Provincia di sottoscrivere la convenzione attuativa di cui allo schema allegato, opportunamente integrata, congiuntamente al Presidente della Regione;

Visti:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
- la presa d'atto della Giunta Regionale del 4 ottobre 2005;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n° 35del 08-03-06;
- il Protocollo d'intesa sul decentramento amministrativo, sottoscritto da Regione Puglia, ANCI, UPI e UNCEM in data 6 febbraio 2006

si stipula e si sottoscrive ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 la seguente **Convenzione**:

Art. 1 ***Finalità ed oggetto***

1. La Regione Puglia e la Provincia di Brindisi si impegnano a svolgere ogni azione ed iniziativa di sostegno per contribuire al perseguimento degli obiettivi esposti nella **Dichiarazione di Intenti**, di cui alla presa d'atto della Giunta Regionale del 04.10.2005;

2. Al fine di costituire una comune base di raccordi organizzativi e funzionali che possa anticipare ed accompagnare le future determinazioni di decentramento e di semplificazione delle procedure nel campo del governo del territorio, la presente Convenzione disciplina le modalità di collaborazione e di cooperazione fra gli Enti sottoscrittori nei seguenti settori di attività:
   - pianificazione territoriale ed urbanistica
   - pianificazione paesaggistica
   - consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali.

3. In particolare, considerata la volontà della Regione Puglia di trasferire i poteri in materia Urbanistica alle singole Province una volta approvato il proprio Ptcp, con il presente Convenzione si da atto:

- che la Provincia di Brindisi già disponeva di un Sistema Informativo Territoriale, dotato di idonee attrezzature, costituito con D.G.P. n. 382 del 14/11/00, che a seguito di D.C.P. n. 46/10 del 09/08/05 alcuni servizi tra cui quello del SIT, sono stati trasferiti alla Società denominata S.Teresa s.p.a. e che pertanto con Determina Dirigenziale del Servizio Pianificazione Territoriale, Viabilità e Trasporti, ad oggi in corso di adozione, si sta provvedendo ad affidare le attività del SIT alla S.Teresa s.p.a.;
- che la Provincia di Brindisi sta avviando le necessarie misure per avviare il processo di costituzione dell'Ufficio di Piano;
- che la Provincia di Brindisi dispone di alcuni studi ed analisi territoriali contenute nel "Quadro conoscitivo per la redazione del Documento di Pianificazione Territoriale", redatto nell'anno 2002 dall'IPRES;

Ciò posto, la Provincia di Brindisi, per gli aspetti riguardanti la **Pianificazione Territoriale ed Urbanistica**, si impegna:

3.1. a perfezionare l'iter del PTCP entro il corrente mandato amministrativo, promuovendo periodicamente incontri con le strutture tecniche dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio, finalizzati a verificare le varie fasi di formazione del Piano;

3.2. a contribuire alla rielaborazione del Documento Regionale di assetto Generale (D.R.A.G.), per quanto atterrà alla pianificazione provinciale e comunale, fornendo tutte le informazioni del Sistema Informativo Territoriale (in sigla S.I.T.) per la composizione di un quadro di analisi e di indirizzo il più possibile documentato,

3.3. ad attivare le procedure di formazione dello strumento di pianificazione paesaggistica sulla base di specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, concordate e condivise con la Regione Puglia, appena attribuite le competenze da parte della Regione con l'individuazione della Provincia quale ente preposto alla formazione del Sottopiano.

La Regione Puglia si impegna:

3.4. a supportare il processo di formazione del Ptcp di Brindisi partecipando, su richiesta, ad incontri di lavoro per la verifica delle attività finalizzate alla definitiva approvazione del Piano e ad assumere tutti i provvedimenti tecnico/amministrativi di carattere organizzativo occorrenti ad agevolare la Provincia nel percorso di formazione del Piano e di sue eventuali variazioni. Ciò potrà avvenire anche attraverso la stipula di apposite convenzioni nelle quali saranno stabiliti, tra l'altro, tempi e modi del concorso regionale;

3.5. a fornire alla Provincia di Brindisi tutti gli elementi , disponibili presso gli Uffici Regionali, che saranno richiesti, necessari al completamento e/o approfondimento dei quadri di analisi e/o dati di base provinciali e comunali;

3.6. a coinvolgere l'Ufficio di Piano della Provincia di Brindisi nella istruttoria per la verifica di conformità dei PUG comunali al P.U.T.T./P e successivamente al DRAG regionale;

3.7. ad avvalersi di strumenti di carattere giuridico, quali Protocolli d'Intesa e Accordi di Programma, allo scopo di orientare l'attuazione delle politiche locali in modo coerente con gli indirizzi del PTCP;

Dato atto,inoltre, che il Documento Strategico della Regione Puglia per gli anni 2007-13 individua tra gli obiettivi specifici per ambito di intervento lo "Sviluppo urbano sostenibile"

La Regione Puglia si impegna:

3.8 a promuovere un tavolo tecnico interistituzionale di riferimento per le politiche di recupero e riqualificazione dei sistemi urbani, con particolare riguardo agli indirizzi di programmazione 2007/2013;

3.9 a procedere, dato atto dell'importanza che oggi riveste la politica di recupero della città consolidata, alla complessiva revisione degli indirizzi di tutela dei centri storici, con riferimento al tema del coinvolgimento dei privati e dell'efficienza degli strumenti attuativi;

4 Per la pianificazione paesaggistica:

La Provincia di Brindisi si impegna:

4.1 Ad attivare le procedure di formazione dello strumento di pianificazione paesaggistica sulla base di specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, concordate e condivise con la Regione Puglia, appena attribuite le competenze da parte della Regione con l'individuazione della Provincia quale ente preposto alla formazione del Sottopiano;

4.2 Ad individuare in sede di formazione del PTCP e nel rispetto delle direttive contenute nel Nuovo Codice del Paesaggio, aree di pregio ambientale aggregate in unità di paesaggio da sottoporre a PUTT di secondo livello;

La Regione si impegna:

4.3 Ad individuare con apposito atto, la Provincia di Brindisi, quale ente preposto alla formazione dei Sottopiani ai sensi e per gli effetti dell'art.2.05 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P vigenti.

4.4 Dato atto, inoltre, che il territorio della Provincia di Brindisi è fortemente caratterizzato dalla presenza di elementi di alto valore paesaggistico quali le Dune, gli Olivi secolari, la Macchia Mediterranea, le Lame, a promuovere nell'ambito del progetto di rielaborazione del PUTT un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato alla individuazione di criteri omogenei per gli interventi di tutela e loro valorizzazione.

5 Per il consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali:

La Provincia di Brindisi si impegna:

5.1 a costruire insieme alla Regione ed agli altri soggetti interessati, con il contributo dei propri tecnici del SIT un quadro di regole comuni e condivise all'interno del quale deve svolgersi l'attività del S.I.T. ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale;

La Regione si impegna:

5.2 a disciplinare, con appositi atti normativi:

- gli standards qualitativi minimi che Province e Comuni devono obbligatoriamente osservare nella realizzazione delle nuove coperture cartografiche;
- le modalità ed i formati di interscambio dei dati territoriali tra Regione, Province e Comuni;

5.3 a promuovere, anche attraverso forme di incentivazione finanziaria:
- ➢ la realizzazione congiunta di database territoriali tra Regione, Province e Comuni in maniera da evitare inutili ed oltremodo dispendiose duplicazioni di coperture cartografiche;
- ➢ la formazione di Sistemi Informativi Territoriali a livello comunale o sovracomunale (associazioni di Comuni), stabilendo i requisiti minimi e le caratteristiche standard che tali Sistemi devono possedere in maniera da garantire la massima interazione.

5.4 a sviluppare, in particolari aree e/o temi campione proposti dalla Provincia di Brindisi, le procedure di funzionamento del SIT regionale, con riferimento specifico ai seguenti servizi applicativi:
- ➢ Urbanistica e Assetto del Territorio (mosaicatura piani urbanistici comunali)
- ➢ Tutela e valorizzazione patrimonio culturale (schedatura beni e costruzione della Carta del rischio archeologico).

Il presente atto, sottoscritto in doppio originale, è depositato agli atti della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi.

Letto ed approvato, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono quanto segue.

Regione Puglia Il Presidente

Provincia di Brindisi Il Presidente

Il presente "ALLEGATO", parte integrante del provvedimento codice CIFRA: AST/DEL/2006/00005 è costituito da n. 4 (quattro) facciate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(arch. Piero CAVALCOLI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1541

Approvazione schema convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Taranto per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica – Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore e confermata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, nella seduta del 04.10.2005, ha preso formalmente atto, condividendone i contenuti, della 'Dichiarazione di Intenti per il decentramento e la semplifcazione in materia di pianifcazione territonale ed urbanistica. Proposta di Accordo tra Regione e Province' contenente, tra l'altro, le finalità dell'accordo sul tema del decentramento delle funzioni urbanistiche e sulla conseguente semplificazione delle procedure, nonché una schematizzazione degli impegni dell'Accordo, da sviluppare in un articolo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000.

La Provincia di Taranto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 519 in data 30.12.2005 ha aderito alla "Dichiarazione di Intenti", approvandola e incaricando il Presidente della Provincia a sottoscrivere la Convenzione attuativa, opportunamente integrata, congiuntamente al Presidente della Regione.

Con la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato, la Regione Puglia e la Provincia di Taranto si impegnano a svolgere ogni azione ed iniziativa atta a contribuire al perseguimento degli obiettivi esposti nella Dichiarazione di Intenti e a costituire una comune base di raccordi organizativi e funzionali che possa anticipare e accompagnare le future determinazioni di decentramento e di semplificazione delle procedure nel campo del governo del territorio.

La Convenzione disciplina le modalità di collaborazione e di cooperazione fra gli Enti sottoscrittori nei seguenti settori di attività:
- pianificazione territoriale ed urbanistica
- pianificazione paesaggistica
- consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali.

Recependo le indicazioni emerse dagli incontri tenuti con la rappresentanza istituzionale della Provincia di Taranto, è stata elaborata dal Settore Assetto del Territorio una bozza di Convenzione da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/01

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/1997.""

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente prowedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE, pertanto, lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel testo che viene allegato al presente prowedimento per farne parte integrante;

2. AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione con la Provincia di Taranto, e ad apportare allo schema allegato eventuali modifiche - non sostanziali - che dovessero rendersi successivamente necessarie.

3. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta — Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta — On. Nichi Vendola

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI TARANTO PER IL DECENTRAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (schema)

1. La **REGIONE PUGLIA** (Codice Fiscale 8001390741), in seguito nominata "Regione" , rappresentata dall'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, delegata dal Presidente, nata a Bari il 7 gennaio 1956, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione Regionale, Lungomare Nazario Sauro n. 33 – c.a.p. 70123 Bari, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

2. La **PROVINCIA DI TARANTO** (Codice Fiscale ___), in seguito nominata "Provincia" rappresentata dal Presidente Giovanni Florido, nato a _il _, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, Via Anfiteatro -74100 Taranto,che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Premesso:
- che la Giunta Regionale ha preso formalmente atto, condividendone i contenuti, nella seduta del 04 ottobre 2005 della "*Dichiarazione di Intenti per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Proposta di Accordo tra Regione e Province*", in seguito nominata **"Dichiarazioni di Intenti"** contenente, tra l'altro, le finalità dell'accordo sul tema del decentramento delle funzioni urbanistiche e sulla conseguente semplificazione delle procedure, nonché sulla schematizzazione degli impegni dell'Accordo, da sviluppare in un articolo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000;

- che la Provincia di Taranto con Deliberazione della Giunta Prov.le n. 519 in data 30.12.2005, ha aderito alla "Dichiarazioni di Intenti", approvandola e incaricando il Presidente della Provincia di sottoscrivere la Convenzione attuativa di cui allo schema allegato, opportunatamente integrata, congiuntamente al Presidente della Regione;

Visti
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la presa d'atto della Giunta Regionale del 04 ottobre 2005;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 470 del 18.11.2005;
- Il Protocollo d'intesa sul decentramento amministrativo, sottoscritto da Regione Puglia, ANCI, UPI e UNCEM in data 6 febbraio 2006,

si stipula e si sottoscrive, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la seguente **Convenzione:**

ART. 1 FINALITÀ ED OGGETTO

1. La Regione Puglia e la Provincia di Taranto si impegnano a svolgere ogni azione ed iniziativa di sostegno per contribuire al proseguimento degli obiettivi esposti nella **Dichiarazione di Intenti,** di cui alla presa d'atto della Giunta Regionale del 04.10.2005 e alla deliberazione della Giunta Prov.le n. 519 del 30.12.2005
2. Al fine di costituire una comune base di raccordi organizzativi e funzionali che possa anticipare ed accompagnare le future determinazioni di decentramento e di semplificazione delle procedure

nel campo del governo del territorio, la presente Convenzione disciplina le modalità di collaborazione e di cooperazione fra gli Enti sottoscrittori nei seguenti settori di attività:

- pianificazione territoriale ed urbanistica
- pianificazione paesaggistica
- consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali

3. In particolare, considerata la volontà della Regione Puglia di trasferire i poteri in materia Urbanistica alle singole Province una volta approvato il proprio P.T.C.P., con la presente convenzione si da atto:
   - che la Provincia di Taranto con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 273 del 25.07.2005 ha avviato la costituzione dell'Ufficio di Piano;
   - che la Provincia di Taranto ha avviato l'elaborazione di una Cartografia, incardinata nel Servizio Gestione Territoriale – Settore Territorio e Ambiente – e l'organizzazione di un Sistema Informativo Territoriale con l'obiettivo di dotarlo di idonee attrezzature e personale specializzato;
   - che la Provincia di Taranto sta predisponendo un ampio panorama di studi e ricerche relativo allo schema del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

ART. 2 IMPEGNI SUGLI ASPETTI RIGUARDANTI LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

1. La Provincia di Taranto, per gli aspetti riguardanti la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, si impegna:
   1.1. a perfezionare l'iter del P.T.C.P. entro il corrente mandato amministrativo, promovendo periodicamente incontri con le strutture tecniche dell'Assessorato regionale dell'Assetto del Territorio, finalizzati a verificare le varie fasi di formazione del Piano; al proposito, la Provincia, entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione, si impegna a presentare al Nucleo Tecnico di cui all'art. 5 dell'Accordo, un programma operativo dei suddetti incontri, connesso con il processo di formazione del Piano e relativo al 2006 e al primo semestre del 2007;
   1.2. a supportare, mediante l'adozione di atti coerenti, la stabilizzazione di tutti i componenti dell'Ufficio di Piano così come costituito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 273/2005, per conseguire una opportuna continuità nel processo della gestione del P.T.C.P.; in materia, la Provincia chiarirà, nel programma operativo di cui al punto precedente, quali atti intende assumere e in quali tempi;
   1.3. a contribuire alla rielaborazione del Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A:G.), per quanto atterrà ai temi della pianificazione provinciale e comunale, incaricando i tecnici dell'Ufficio del Piano di fornire il loro contributo sia nella formazione del Quadro Conoscitivo comune, sia nella elaborazione dei documenti di analisi e di interpretazione dei fenomeni territoriali.

2. La Regione si impegna:
   2.1. a supportare il processo di formazione del P.T.C.P. provinciale, partecipando agli incontri di lavoro, programmati finalizzati alla definitiva approvazione del Piano e ad assumere i provvedimenti tecnico/amministrativi occorrenti ad agevolare la Provincia del percorso della sua formazione. Ciò potrà avvenire, qualora lo si ritenga utile, anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni in cui saranno stabiliti, tra l'altro, tempi e modi del concorso regionale;
   2.2. a fornire alla Provincia tutti gli elementi disponibili presso gli Uffici regionali, necessari al completamento e/o approfondimento dei quadri di analisi utili alla pianificazione provinciale;

2.3. a coinvolgere l'Ufficio del Piano della Provincia nella Istruttoria per la verifica della conformità dei PUG comunali al P.U.T.T./P. e, successivamente, al DRAG regionale;

2.4. a promuovere azioni di coordinamento dell'attività dei Settori regionali, finalizzate alla verifica della compatibilità con la pianificazione provinciale, con particolare riferimento alle attività connesse all'area di programmazione (Vedi Piani Strategici, APQ, POR 2007/2013 ...) e ai progetti che la Regione è chiamata a istruire, approvare e/o finanziare riguardanti il territorio provinciale; la Regione in particolare si impegna a consultare la Provincia in merito ai suddetti progetti e a verificare, insieme ad essa, la loro compatibilità con gli strumenti provinciali di pianificazione;

ART. 3 IMPEGNI RIGUARDANTI LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

1. Dato atto che la Provincia di Taranto non ha ancora provveduto a ipotesi di perimetrazioni delle aree provinciali da assoggettare a Piani Urbanistici Territoriali di secondo livello ai sensi dell'art. 2.05 delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.U.T.T./P., la Provincia si impegna:
   1.1. ad attivare le procedure di formazione dello strumento di pianificazione paesaggistica sulla base di specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, concordate e condivise con la Regione Puglia, appena attribuite le competenze da parte della Regione con l'indicazione della Provincia quale ente preposto alla formazione del Sottopiano.

2. La Regione Puglia si impegna:
   2.1 ad individuare con apposito atto, entro 60 gg. Dalla data di sottoscrizione del presente atto, la Provincia di Taranto quale Ente preposto alla formazione dei Sottopiani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.05 delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.U.T.T./P.
   2.2 a dare atto che nel territorio provinciale le aree dei tratturi della transumanza costituiscono una fitta trama connotata da elementi di alto valore storico, culturale e paesaggistico, che consigliano di istituire, nell'ambito delle iniziative previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 559 del 15 maggio 2006 (recante l'approvazione delle *Linee Guida* per la elaborazione dei *Piani comunali dei tratturi* istituiti dalla Legge Regionale n. 29/03), un tavolo tecnico Regione/Provincia finalizzato a definire con precisione i rapporti con la pianificazione ordinaria;
   2.3 a mettere a disposizione dell'attività di pianificazione della Provincia i risultati del *Programma di interventi per la tutela, la gestione e la valorizzazione del paesaggio*, finanziato dalla delibera CIPE 20/04, al cui programma di elaborazione la Provincia sarà chiamata a contribuire; nel merito, la Regione si impegna a presentare al Nucleo Tecnico di cui all'art. 5 dell'Accordo, entro tre mesi dalla firma della Convenzione, una proposta di programma operativo per la redazione del descritto *Programma*.

ART. 4 IMPEGNI SUGLI ASPETTI DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

1. La Provincia di Taranto si impegna:
   1.1 a contribuire, nell'ambito del progetto di costruzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, alla definizione di *Linee Guida* atte a dettare un quadro di regole comuni e condivise all'interno del quale si svolge l'attività del S.I.T., ai vari livelli: comunale, provinciale, regionale
   1.2 a supportare, mediante l'adozione di atti coerenti, l'azione di consolidamento e sviluppo del proprio Sistema Informativo Territoriale, in modo da dare opportuna continuità al processo

di gestione del P.T.C.P. in materia; la Provincia chiarirà, nel programma operativo di cui al punto 2.1 del precedente art. 2, quali atti intende assumere e in quali tempi;

2. La Regione Puglia si impegna:
   2.1 a mettere a disposizione a titolo gratuito, ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17 gennaio 2006, alla Provincia di Taranto la cartografia relativa alle ortofoto digitali a colori (aggiornate al 2004) del territorio provinciale, occorrenti, nelle more della predisposizione della C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) in scala 1:5000, alla redazione degli atti di pianificazione di competenza della Provincia;
   2.2 a fornire gratuitamente alla Provincia il database topografico (cartografia e tematismi principali) in scala 1:5000 del territorio della Provincia di Taranto, appena espletata la fornitura da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto in corso;
   2.3 a disciplinare, con appositi atti amministrativi :
   - gli standard qualitativi minimi che la Provincia e i Comuni devono obbligatoriamente osservare nella realizzazione delle nuove coperture cartografiche:
   - le modalità ed i formati di interscambio dei dati territoriali tra Regione, Provincia e Comuni;

   2.4 a promuovere, anche attraverso forme di incentivazione finanziaria,
   - la realizzazione congiunta di database territoriali tra Regione, Province e Comuni in maniera da evitare inutili ed oltremodo dispendiose duplicazioni di coperture cartografiche;
   - la formazione di Sistemi Informativi Territoriali a livello comunale o sovracomunale (associazioni di Comuni), stabilendo i requisiti minimi e le caratteristiche standard che tali Sistemi devono possedere, in maniera da garantire la massima interazione;

   2.5 a sviluppare le procedure di funzionamento del SIT regionale in riferimento specifico al servizio applicativo relativo alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.M. LL.PP. 09.maggio.2991);
   2.6 a costituire un Nucleo Tecnico di coordinamento per la programmazione e la gestione delle iniziative afferenti al progetto descritto, in modo da tenere costantemente informata la Provincia sull'avanzamento dei lavori e sulla immediata disponibilità dei prodotti derivanti dal progetto.

Il presente atto, sottoscritto in doppio originale, è depositato agli atti della Regione Puglia e della Provincia di Taranto .

Letto ed approvato, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono quanto segue.

Regione Puglia Il Presidente

Provincia di Taranto Il Presidente

Il presente "ALLEGATO", parte integrante del provvedimento codice CIFRA: AST/DEL/2006/00006 è costituito da n. 4 (quattro) facciate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(arch. Pietro CAVALCOLI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1542

Modifica a deliberazione di Giunta regionale n. 870 del 19-06-2006, concernente bando di gara "Programmi integrati di riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.)".

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Comuni, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P., riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 870 del 19-06-2006, ha emanato bando di gara "Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie P.I.R.P.", contenente criteri, modalità di predisposizione, punteggi e ha anche fissato al punto 5.2), che la domanda di finanziamento del P.I.R.P. dovrà pervenire in plico chiuso alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - Viale delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno (Bari), corredata dalla prescritta documentazione, in duplice copia, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. del presente bando di concorso, a pena di non ammissione;

La deliberazione di G.R. n. 870/2006, è stata pubblicata nel B.U.R.P. n. 81 del 29-06-2006;

L'A.N.C.I. Puglia - Associazione Nazionale Comuni Italiani, con nota n. 858/06 del 27-07-2006, ha richiesto, per venire incontro alle esigenze di diversi Comuni, di valutare la possibilità di prorogare la scadenza dei termini;

Inoltre, alfine di conseguire maggiore integrazione dei finanziamenti, si propone che dei P.I.R.P. possono far parte e conseguire relativo punteggio anche opere ma con finanziamento pubblico, purchè l'inizio dei lavori sia successivo al 29-06-2006, data di pubblicazione nel B.U.R.P. del bando di concorso.

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento comporta la medesima spesa di cui alla deliberazione di G.R. n. 870 del 19-06-2006, pari a Euro 32.000.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del Cap. n. 411305 nonché la spesa di Euro 50.639.712,43 cui alla deliberazione di G.R. n. 1585 del 15-11-2005, che trattandosi di fondi di Edilizia Sovvenzionata non transitano nel bilancio regionale.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a);

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Comuni e dal Dirigente del Settore E.R.P.;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare la relazione in premessa;

- Il termine perentorio di presentazione delle domande di finanziamento dei P.I.R.P. di cui al punto 5.2) della deliberazione di G.R. n. 870/2006, è prorogato, per cui le domande dovranno pervenire in plico chiuso alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - Viale delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno (Bari), corredate della prescritta documentazione, in duplice copia, entro e non oltre il 03 Aprile 2007, a pena di non ammissione.

- Possono far parte dei P.I.R.P. e conseguire relativo punteggio anche opere i cui lavori siano iniziati successivamente al 29-06-2006, data di pubblicazione nel B.U.R.P. del bando di concorso, purchè dette opere beneficino di finanziamento pubblico.

- Al punto 4.3) del bando si aggiunge il seguente punto:

e) Il Comune può inserire nel P.I.R. P. anche interventi edilizi di recupero ad opera di privati, in possesso degli usuali requisiti della Edilizia Convenzionata e Agevolata, che recuperino la propria prima casa per la loro famiglia e di privati che recuperino abitazioni da concedere in locazione per almeno dodici anni con i canoni previsti dalla deliberazione di G.R. n. 693 del 16-05-2003, a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla Edilizia Convenzionata. Tali interventi devono ricadere nelle "categorie b) e c) dell'art. 31 della L. N. 457/78" e sono escluse abitazioni di categorie catastali A1-A8 e A9; gli alloggi devono essere ubicati esclusivamente nei centri storici zone "A" del S.U.G.. Il Comune, previa selezione delle domande, provvede alla individuazione dei privati richiedenti e trasmette tali programmi alla Regione Puglia contestualmente alla documentazione del P.I.R.P.. Ai privati, in possesso dei requisiti soggettivi della Agevolata-Convenzionata, per chi recupera la propria abitazione e agli altri che concedono gli alloggi in locazione la Regione erogherà con le usuali modalità per tale Edilizia, un contributo max di Euro 25.000,00 ad alloggio ricavato, applicando i limiti massimi di costo vigenti.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta — Dr. Romano Donno
Il Presidente della Giunta — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 1567

Lesina (Fg) – LL.RR. nn. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per costruzione opificio industria ittica località S.P. Lesina-Poggio Imperiale. Ditta: Ittica Ippolito s.r.l. – Delibera di Giunta regionale n. 566 del 31/03/05. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di LESINA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:
- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di LESINA (FG)
Costruzione opificio per industria ittica in variante al P.R.G. vigente in località S.P. Lesina - Poggio Imperiale
Ditta ITTICA IPPOLITO S.r.l.

Con Deliberazione n°566 del 31/03/2005, la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. n° 34/94) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Lesina per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta "Ittica Ippolito" di un opificio industriale per la trasformazione di prodotti ittici nel territorio del Comune di Lesina, lungo la strada provinciale Lesina- Poggio Imperiale.

In data 20 aprile 2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Comune di Lesina ed il Presidente della Regione Puglia relativamente alle opere di che trattasi.

Con deliberazione di C.C. n° 29 del 13/5/2005 l'Amministrazione Comunale di Lesina ha ratificato ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 18/8/2000 n° 267 l'Accordo di Programma.

Ricadendo le aree interessate dall'intervento in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" soggetto a tutela paesaggistica dal P.U.T.T./P. si rende necessaria l'acquisizione, per la variante urbanistica che l'intervento in progetto comporta, del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le opere in progetto ricadono, nell'ambito della strumentazione urbanistica vigente, in zona E2 agricola, della superficie complessiva di mq. 6.170, in catasto riportata al Fg. N. 45, ptc. N. 61.

La documentazione trasmessa dal Comune di LESINA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:
- TAV 0 Relazionetecnico-illustrativa
- TAV 1 Stralcio Planimetrico P.R.G. vigente
- TAV 2 Planimetria catastale con piano quotato
- TAV 2a Planimetria generale di progetto
- TAV 3a Impianto di pubblica illuminazione
- TAV 3b Impiantofognario
- TAV 3c Impianto idrico
- TAV 3 Standards urbanistici
- TAV 4 Tipologie edilizie capannone
- TAV 5 Tipologie edilizie palazzine uffici e custode
- TAV 6 Compatibilità P.U.T.T./P.
- TAV 7 N.T.A.
- TAV 8 Relazione economica e finanziaria
- TAV 9 Schema di convenzione
- TAV 10 Relazione geologica - geotecnica
- TAV 11 Piano occupazionale e Buisiness- Plan
- TAV 12 Documentazione fotografica

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un capannone con annessi uffici ed alloggio custode è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

• Superficie lotto	mq. 6.170,00
• Superficie produttiva coperta	mq 1.190,00
• Superficie uffici/alloggio custode	mq 232,00
• Superficie coperta totale	mq. 1.422,00
• Volumi produttivi	mc 7.616,00
• Volume uffici-alloggio custode	mc 951,20
• Volume totale	mc 8.567,20
• Rapporto di copertura	23%
• Densità edilizia	mc/mq 1,40
• Area a standard da cedere al Comune	mq. 620

Il capannone in progetto è destinato alla trasformazione di prodotti ittici e prevede al suo interno sale per la lavorazione del prodotto ittico, locali uso deposito delle materie prime e di quelle lavorate nonché locali di servizio; è prevista altresì, all'esterno del capannone, la realizzazione di alcune vasche in cls armato di altezza pari a cm. 100, per l'allevamento delle anguille.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:
- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove

pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vinccli (diffusi) che ne individui una significatività".

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di LESINA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territono regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:*** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi del predetto sistema caratterizanti il territorio;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:*** L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via

di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- ***Sistema della stratifcazione storica dell'organizzazione insediativa:*** L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai vincoli ex L. 1497/39 e Usi civici, mentre non risulta interessato da decreti Galasso e vincolo idrogeologico.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale esteso oggetto di intervento non risulta caratterizato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- In corrispondenza delle aree libere, e prevalentemente a ridosso delle volumetrie previste in progetto, siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale: quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. Le predette alberature dovranno avere, in sintesi, la funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto, nonché la funzione di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in oggetto.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente ed in particolare ai parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 aprile 2005.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R, 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente prowedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta "Ippolito s.r.l", relativamente alla costruzione di un opificio per indu-

stria ittica in variante al P.R.G. vigente del Comune di Lesina (FG) in località S.P. Lesina - Poggio Imperiale, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del Permesso di Costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1624

Accadia (Fg) – Progetto di completamento di un impianto eolico. Variante in corso d'opera. Località "Monte Tre Titoli". Attestazione di compatibilità ex artt. 5.04 e 5.07 Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Soc. Lucky Wind s.p.a.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

"Il P.U.T.T./PAESAGGIO", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, all'art. 5.04, prevede che per la realizzazione di opere che determinino rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere con cessi/auto rizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria della domanda trasmessa da parte della ditta "Lucky Wind S.p.A.", qui di seguito esplicitata:

ENTE PROPONENTE: "Società Lucky Wind S.p.A.".
INTERVENTO: Variante in corso d'opera del completamento di un impianto eolico. Loc. "Monte Tre Titoli".

Con nota 21.07.06 la ditta Lucky Wind s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione per lo spostamento di n. 2 (due) aerogeneratori identificati nelle tavole di progetto con le lettere "A" e "B".

L'Ufficio competente di questo Assessorato ha proceduto all'espletamento dell'istruttoria di tutti gli atti e grafici trasmessi al fine della verifica della compatibilità paesaggistica ed all'ottemperanza degli stessi alle disposizioni contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Preliminarmente si rileva che l'intervento consiste in una variante in corso d'opera e comporta lo spostamento di n. 2 (due) aerogeneratori, all'interno di un più generale intervento di completamento di un impianto eolico per il quale è stata rilasciata già apposita autorizzazione di compatibilità paesaggistica, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1799 del 06.12.2005.

L'impianto eolico di cui alla citata delibera di G.R, è costituito da n. 6 aerogeneratori, a completamento di un impianto già esistente, a sua volta costituito da n. 18 aerogeneratori, ubicato in ambito territoriale interessato dalla seguente classificazione:

1. Ambito Territoriale Esteso di tipo "D", nel P.U.T.T./P.;
2. Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/23;
3. Fascia contermine di 100,00 m. a zona boscata;

Per gli aspetti più propriamente edilizio-costruttivi lo spostamento dei due aerogeneratori si rende necessario in quanto il lay-out del progetto dell'impianto originario, ha evidenziato che gli aerogeneratori "A" e "B", ubicati come da progetto, avrebbero, in determinate condizioni di direzione del

vento, un angolo di attacco sul rotore superiore ai 12 gradi che rappresenta il limite massimo per il corretto funzionamento delle macchine stesse. Dagli studi è emerso che la ragione di tali valori elevati dell'angolo di attacco è proprio l'elevata pendenza dell'area di sedime indicata nell'originario progetto (circa 20 gradì) su cui sarebbero posizionati i due aerogeneratori.

Tale problematica ha indotto la Soc. Lucky Wind s.p.a. a fare istanza per lo spostamento dei due aerogeneratori, per ubicarli in punti ove la pendenza del terreno è tale da limitare entro il massimo consentito l'angolo di attacco sul rotore.

Le nuove posizioni dei due aerogeneratori sono state individuate attraverso una serie di simulazioni posizionali, con l'obiettivo di determinare la compatibilità con i nuovi angoli di attacco sul rotore e soprattutto il più vicino possibile alle posizioni originarie previste nel lay-out già approvato.

Con successiva nota del 5.10 u.s., diretta anche al Sindaco del Comune di Accadia ed all'Assessorato Regionale all'Ecologia, la Società Lucky Wind S.p.A. nel rappresentare la necessità di completare le opere con urgenza stante l'avvicinarsi della stagione invernale, ha richiesto il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica anche in deroga al P.U.T.T./P. per le seguenti motivazioni:
- natura di pubblica utilità, indifferibilità, ed urgenza delle opere ai sensi dell'art. 12 del DPR 387/2003;
- sussistenza di convenzione con l'Amm.ne Comunale che regolamenta la corresponsione al Comune di Accadia di canoni annuali per 29 anni, interessando aree, peraltro, di proprietà comunale;
- preminente interesse per la popolazione locale.

Nel merito della variante in corso d'opera proposta si rappresenta quanto in appresso:

1) Torre "A"

La nuova ubicazione di detta torre non comporta alcuna nuova e/o diversa valutazione di quanto già espresso nella precedente attestazione di compatibilità paesaggistica di cui alla Delibera di G.R. n. 1799 del 06.12.2005.

In particolare detta nuova ubicazione è posta ad una distanza dal limite dell'area boscata superiore a m. 100,00 nè contrasta con le valutazioni e/o considerazioni poste a capo del rilascio della precedente "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica".

2) Torre "B"

La nuova ubicazione di detta torre, in relazione alla distanza dal limite dell'area boscata inferiore a m. 100,00, ovvero a circa 60 metri, comporta la necessità di pervenire alla formazione di una specifica deroga alle N.T.A. del PUTT/P.

A tale proposito, è da evidenziare che il ricorso alla formazione della deroga (ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P) si ritiene ammissibile in relazione a:
a) alla qualificazione di opera di "pubblica utilità" dell'impianto eolico, così come definito dall'art. 12 del D.P.R. n. 387/2003 e quindi anche di pubblico interesse;
b) alla entità delle opere in quanto trattasi di una singola torre nell'ambito di un progetto più ampio;
c) alla necessità di dare completezza ed organicità all'impianto eolico entro cui la torre di che trattasi è inserita da cui può discendere la insussistenza di alternative ubicazionali.

Posto quanto sopra si ritiene:
- di confermare la compatibilità paesaggistica già espressa per la torre "A", in quanto la variante ubicazionale della stessa non contrasta con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base definite dalle N.T.A. del PUTT/P;
- di rilasciare la deroga ex art. 5.07 per la sola torre "B", in quanto le opere connesse alla sua realizzazione sono da ritenersi quale completamento di intervento qualificabile di "pubblico interesse", in relazione alle prospettazioni del D.P.R. 387/2003, rilevandosi nel contempo che la nuova localizzazione non comporta, in relazione all'area annessa al bene bosco interessato, significative alterazioni in rapporto alla originaria localizzazione.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prima del rilascio del permesso di costruire in variante, il comune di Accadia dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Si prende atto, altresì, che con nota prot. 10842 del 19.9.2006, il settore Ecologia ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE la relazione dell'Assessore proponente

Di RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.04, delle N.T.A. del PUTT/P, alla ditta "Soc. Lucky Wind S.p.A." l'attestazione di compatibilità paesaggistica per lo spostamento della torre eolica contraddistinta con la lettera "A", relativa al completamento di un impianto eolico in loc.tà Monte Tre Titoli, del Comune di Accadia, già oggetto di attestazione di Compatibilità paesaggistica rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1799 del 06.12.2005.

Di RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5,04, delle N.T.A. del PUTT/P, alla ditta: "Soc. Lucky Wind S.p.A." l'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle disposizioni delle N.T.A. del PUTT/P per lo spostamento della torre eolica contraddistinta con la lettera "B", relativa al completamento di un impianto eolico in loc.tà Monte Tre Titoli, del Comune di Accadia; il tutto con l'intesa che il Comune di Accadia, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, prima del rilascio del permesso di costruire in variante, dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1625

LL.RR. nn. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2006. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

"Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20/8/74, integrata dalla successiva l.r. 47/75, prevede la concessione di contributi in conto capitale in ragione del 70% e del 100% sulla spesa ritenuta ammissibile. In particolare, così come previsto dalle citate leggi, il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (P.R.G.), ora PUG (Piano Urbanistico Generale) e dei piani Regolatori intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, ed il 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici.

Le domande pervenute nel corrente anno, entro i termini, presentano una richiesta finanziaria ammontante complessivamente a euro 7.334.592,70; il quadro riassuntivo delle richieste, suddivise per Province, è il seguente:

- Provincia di Foggia: Comuni richiedenti n. 15 per un totale di **euro 1.745.406,05**
- Provincia di Lecce: Comuni richiedenti n. 28 per un totale di **euro 2.020.389,30**
- Provincia di Taranto: Comuni richiedenti n. 6 per un totale di **euro 2.274.739,28**
- Provincia di Brindisi: Comuni richiedenti n. 4 per un totale di **euro 488.239,96**
- Provincia di Bari: Comuni richiedenti n. 3 per un totale di **euro 805.818,11**

Nello specifico:

PROV. DI FOGGIA		
ALBERONA	**Redazione PUG**	**36.500,00**
"	**Redazione P.I.P.**	**30.000,00**
CANDELA	**Redazione PUG**	**77.468,53**
CARLANTINO	**Redazione PUG**	**50.000,00**
CERIGNOLA	**Redazione PUE zone C1**	**55.087,78**
CHIEUTI	**Redazione PUG**	**90.000,00**
MATTINATA	**Redaz. PUG e relativo R.E. e N.T.A., Redaz. PEEP, e redaz. Piano di Recupero**	**175.000,00**
MOTTA MONTECORVINO	**Redaz. P.U.G.**	**40.000,00**
ORDONA	**Redazione PUG**	**25.000,00**
PIETRAMONTECORVINO	**Redazione P.R.G.**	**50.000,00**
POGGIO IMPERIALE	**Redazione PUG**	**65.000,00**
RIGNANO GARGANICO	**Redazione PUG** **Redazione normativa particolareggiata Centro Storico**	**18.000,00** **50.000,00**
SAN FERINANDO DI PUGLIA	**Redazione PUG** **Redazione PUE zona B3** **" " zona C di via Lariano** **Redazione PEEP** **Redazione PUE zona storica A1**	**87.420,00** **7.546,05** **7.624,87** **46.095,53** **6.867,29**
SAN GIOVANNI ROTONDO	**Redazione PUG e redazione Piano integrato della mobilità e del traffico**	**732.096,00**
SAN MARCO LA CATOLA	**Redaz. P.U.G.**	**45.700,00**
SAN PAOLO CIVITATE	**Adeguam. P.R.G. al PUTT e relativa variante**	**50.000,00**
PROV. DI LECCE		
ACQUARICA DEL CAPO	**Redazione P.I.P.**	**30.000,00**
ALESSANO	**Redazione PUG**	**135.280,90**
ALEZIO	**Redazione PUG, redazione**	

ALEZIO	Redazione PUG, redazione adeguam. PRGC al PUTT/P, redazione Piano del Colore del centro storico ed urbano	Non quantificato
ANDRANO	Adeguam. PRGC al PUTT Redaz. P.P. zone resid. B4,B4-1, C1, C2 Redaz. P.I.P. zone produttive D2 e miste C3 Redaz. P.P. zone turistico residenziali B11, C11, turistico alberghiere C12 e turistico ricreative e ricettive all'aperto F2-4	40.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00
CASARANO	Adeguam. Strumenti urbanistici vigenti al PUTT/P	non quantificato
CURSI	Redazione PUG	100.000,00
GAGLIANO DEL CAPO	Redazione PUG	non quantificato
GIUGGIANELLO	Redaz. P.U.G.	35.000,00
GIURDIGNANO	Redaz. P.P. zona P.I.P.	12.000,00
LECCE	Redaz. P.U.G.	Non quantificato
LEQUILE	Redazione PUG	Non quantificato
MELISSANO	Redazione PUG	Non quantificato
MELPIGNANO	Redazione PUG	70.000,00
MIGGIANO	Redaz. P.U.G.	50.000,00
" "	P.P. Zona E/4	40.000,00
MONTERONI DI LECCE	Redazione PUG Redaz. P.P. zona "Arno 1"	108.324,00 34.700,40
MURO LECCESE	Adeg. strum. urb. vigente al PUTT	20.000,00
NARDO'	Redazione PIRT	85.000,00
NEVIANO	Redazione PUG	Non quantificato
NOVOLI	Redaz. P.U.G.	150.000,00
PORTO CESAREO	Redaz. P.U.G.	non quantificato
	Adeguam. P.R.G. al PUTT/P	20.000,00
PRESICCE	Redazione P.Z. "167"	70.000,00
	Variante al P.R.G.	100.000,00
	Redaz. P.I.P. in variante al PRG	50.000,00
	Adeguam. strumento vigente al PUTT	20.000,00
	Redaz. Progetto modifiche alla viabilità urbana	8.500,00
RUFFANO	Redaz. P.U.G.	60.000,00
" "	Redaz. opere di urbanizzazione in zona P.E.E.P	60.000,00
SECLI'	Redazione PUG	Non quantificato
	Redazione PIP	non quantificato
SQUINZANO	Redazione PUG	300.000,00
SURANO	Redaz. P.I.P.	42.840,00
	Variante al P.E.E.P.	3.744,00
TAURISANO	Redazione adeguam. PRG al PUTT/P Redazione ampliam. PIP	80.000,00 15.000,00
UGGIANO LA CHIESA	Redazione PUG	Non quantificato

VEGLIE	Redazione PUG Redazione PIP in variante al PRG	100.000,00 40.000,00
PROVINCIA DI TARANTO		
FRAGAGNANO	Redazione PUG	239.708,31
GROTTAGLIE	Redazione P.P. zona A2 Redazione P.P. comparto C8 Redazione variante PRG per realiz. nuova zona D Redazione variante al PRG per la zona E Redazione PIP da localizzare in continuità con le zone industriali esistenti Redazione DPP propedeutico alla stesura del PUG Redazione atti individuanti le aree e/o immobili vincolati dal PUTT Aggiornamento aerofotogrammetria del territorio comunale	22.688,00 28.040,00 12.172,50 15.876,00 72.436,00 28.000,00 105.942,49 23.000,00
MANDURIA	Redazione PUG Redazione PP zona estensiva a ville C3 e centro storico Redazione PIP	1.143.668,00
MONTEPARANO	Redazione PIP	Non quantificato
PALAGIANELLO	Redazione. P.U.G.	Non quantificato
TARANTO	Redazione P.U.G.	583.207,98
PROVINCIA DI BARI		
ALBEROBELLO	Redazione PUG	Non quantificato
MOLA DI BARI	Redazione P.U.G.	150.000,00
MONOPOLI	Redazione P.U.G.	655.818,11
PROVINCIA DI BRINDISI		
CAROVIGNO	Redazione P.U.G.	164.000,00
CISTERNINO	Redazione PRCS	100.000,00
SAN MICHELE SALENTINO	Redazione P.R.G.	155.239,96
" "	Variante P.R.G. per adeg. PUTT	15.000,00
VILLA CASTELLI	Redazione variante e adeg. al PRG	54.000,00

Dato il consistente divario tra le richieste e la disponibilità di euro 1.000.000,00 risultante sul cap. 571010 del corrente esercizio finanziario, è necessario individuare criteri per la concessione di contributi.

Per l'ammissione ai finanziamenti delle suindicate Province, si ritiene opportuno effettuare una equa ripartizione consentendo ad ogni Comune, che ha prodotto istanza ammissibile ai sensi di legge, di beneficiare del contributo regionale.

Le richieste dei Comuni, esuberanti rispetto alla disponibilità del capitolo di spesa, sono state ridotte, in considerazione dello stanziamento di bilancio che non consente di soddisfarle in toto.

Si è ritenuto di ammettere a finanziamento con importo maggiore le istanze pervenute per la redazione dei Piani Regolatori Generali, dei Piani Urbanistici Generali e gli adeguamenti degli strumenti urbanistici al PUTT considerati gli innegabili maggiori costi che la redazione degli stessi comporta. E' da rilevare inoltre che il P.R.G e/o il P.U.G. sono di notevole importanza per la razionale utilizzazione

del territorio, la previsione dei servizi di carattere generale, nonchè per la ricaduta economica su tutti i settori di intervento.

Con le rimanenti somme a disposizione è possibile accogliere, sempre in maniera parziale, una sola istanza per Comune per la redazione degli strumenti attuativi.

Si ritiene infine di chiarire che, nell'ambito delle richieste pervenute nei termini di legge, sono stati ammessi a finanziamento alcuni strumenti urbanistici che negli anni scorsi, a causa delle limitazioni di stanziamento, hanno ottenuto modesti contributi, insufficienti a coprire le spese o che non ne hanno beneficiato affatto nonostante le reiterate richieste.

Nelle more dell'assegnazione o integrazione del contributo, i Comuni hanno avviato i procedimenti di adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici.

Per non penalizzare, con l'eventuale esclusione dal beneficio, quei Comuni che hanno redatto o hanno già affidato l'incarico per la redazione degli strumenti urbanistici in parola, e nel contempo avevano prodotto negli anni precedenti puntuali istanze per la concessione dei contributi, mai precedentemente soddisfatte o soddisfatte in maniera parziale si è ritenuto di ammettere a finanziamento anche piani urbanistici già redatti o per i quali è stato già affidato l'incarico.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

I contributi di cui sopra, ammontanti complessivamente a euro 1.000.000,00, trovano copertura finanziaria sul cap.571010 del Bilancio del corrente esercizio finanziario - U.P.B. 3.2.1 - Il relativo impegno sarà assunto con provvedimento Dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente di settore che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;

- DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione dei contributi;

- DI INDIVIDUARE, in attuazione alle LL.RR. 31/74 e 47/75 i Comuni di seguito elencati per l'ammissione al contributo per lo strumento urbanistico e l'importo a fianco di ciascuno indicato:

PROV. DI FOGGIA		
ALBERONA	**Redazione PUG**	**19.000,00**
CANDELA	**Redazione PUG**	**19.000,00**
CARLANTINO	**Redazione PUG**	**19.000,00**
CERIGNOLA	**Redazione PUE zone C1**	**12.000,00**
CHIEUTI	**Redazione PUG**	**19.000,00**
MATTINATA	**Redaz. PUG e relativo R.E. e N.T.A**	**19.000,00**
MOTTA MONTECORVINO	**Redaz. P.U.G.**	**19.000,00**
ORDONA	**Redazione PUG**	**19.000,00**
PIETRAMONTECORVINO	**Redazione P.R.G.**	**19.000,00**
POGGIO IMPERIALE	**Redazione PUG**	**19.000,00**
RIGNANO GARGANICO	**Redazione PUG**	**19.000,00**
SAN FERINANDO DI PUGLIA	**Redazione PUG**	**19.000,00**
SAN GIOVANNI ROTONDO	**Redazione PUG**	**19.000,00**
SAN MARCO LA CATOLA	**Redaz. P.U.G.**	**19.000,00**
SAN PAOLO CIVITATE	**Adeguam. P.R.G. al PUTT e relativa variante**	**19.000,00**

PROV. DI LECCE		
ACQUARICA DEL CAPO	Redazione P.I.P.	12.000,00
ALESSANO	Redazione PUG	19.000,00
ALEZIO	Redazione PUG	19.000,00
ANDRANO	Redaz. P.P. zone turistico residenziali B11, C11, turistico alberghiere C12 e turistico ricreative e ricettive all'aperto F2-4	12.000,00
CASARANO	Adeguam. Strumenti urbanistici vigenti al PUTT/P	19.000,00
CURSI	Redazione PUG	19.000,00
GAGLIANO DEL CAPO	Redazione PUG	19.000,00
GIUGGIANELLO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
GIURDIGNANO	Redaz. P.P. zona P.I.P.	12.000,00
LECCE	Redaz. P.U.G.	19.000,00
LEQUILE	Redazione PUG	19.000,00
MELISSANO	Redazione PUG	19.000,00
MELPIGNANO	Redazione PUG	19.000,00
MIGGIANO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
MONTERONI DI LECCE	Redazione PUG	19.000,00
MURO LECCESE	Adeg. strum. urb. vigente al PUTT	19.000,00
NARDO'	Redazione PIRT	12.000,00
NEVIANO	Redazione PUG	19.000,00
NOVOLI	Redaz. P.U.G.	19.000,00
PORTO CESAREO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
PRESICCE	Adeguam. strumento vigente al PUTT	19.000,00
RUFFANO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
SECLI'	Redazione PUG	19.000,00
SQUINZANO	Redazione PUG	19.000,00
SURANO	Redaz. P.I.P.	12.000,00
TAURISANO	Redazione adeguam. PRG al PUTT/P	19.000,00
UGGIANO LA CHIESA	Redazione PUG	19.000,00
VEGLIE	Redazione PUG	19.000,00
PROVINCIA DI TARANTO		
FRAGAGNANO	Redazione PUG	19.000,00
GROTTAGLIE	Redazione PIP da localizzare in continuità con le zone industriali esistenti	12.000,00
MANDURIA	Redazione PUG	19.000,00
MONTEPARANO	Redazione PIP	12.000,00
PALAGIANELLO	Redazione. P.U.G.	19.000,00
TARANTO	Redazione P.U.G.	19.000,00
PROVINCIA DI BARI		
ALBEROBELLO	Redazione PUG	19.000,00
MOLA DI BARI	Redazione P.U.G.	19.000,00
MONOPOLI	Redazione P.U.G.	19.000,00
PROVINCIA DI BRINDISI		
CAROVIGNO	Redazione P.U.G.	19.000,00
CISTERNINO	Redazione PRCS	12.000,00
SAN MICHELE SALENTINO	Redazione P.R.G.	19.000,00
VILLA CASTELLI	Redazione variante e adeg. al PRG	19.000,00

- DI FISSARE il termine di anni 1 (uno) dalla data di comunicazione della concessione del contributo per la presentazione all'Assessorato all'Urbanistica degli strumenti urbanistici di cui sopra, pena la decadenza del contributo concesso e fatta salva la possibilità della proroga da concedere, per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74.

- DI STABILIRE che per l'erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di cui all'art. 4 della l.r. 31/74.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1626

Nardò (Le) - LL.RR. nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo euro 20.000,00 per redazione adeguamento Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale tematico ed adeguamento Regolamento edilizio e Norme tecniche al Decreto Presidente della Repubblica 380/01. Esercizio finanziario 2004. Richiesta concessione proroga termini e devoluzione contributo a redazione Piano per Parco Porto Selvaggio e Piano pluriennale economico-sociale area protetta.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 1991 del 23.12.2004 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 131 del 27.12.04 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Nardò veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per l'adeguamento del P.R.G. al PUTT ed adeguamento R.E. e N.T. al D.P.R. 380/2001.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Nardò con nota n. 1543/04 del 03.03.05, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 8105 del 24.02.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la devoluzione del contributo concesso, a redazione Piano per il Parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano e del Piano pluriennale economico-sociale dell'area protetta, nonchè la proroga del termine assegnato così come stabilito dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Nardò e di respingere la richiesta di devoluzione del contributo concesso in quanto il "Piano per il Parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano ed il Piano Pluriennale economico-sociale non possono essere considerati strumenti urbanistici per i quali è possibile concedere contributi ai sensi della L.R. 31/74.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Nardò la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT e adeguamento R.E. e N.T. al D.P.R. 380/2001.

- Di RESPINGERE la richiesta di devoluzione del contributo concesso a redazione del Piano per il Parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano e del Piano Pluriennale economico-sociale, per i motivi in premessa esposti.

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1627

Gravina in Puglia (Ba) – Variante al Piano regolatore generale per la zona B2 "Guardialto Salsa". Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio. confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Gravina in Puglia è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con delibere di G.R. n. 250 del 10/03/93 e n. 3515 del 20/06/94.

Con delibera di C.C. n.50 del 31/07/01 è stata adottata la variante al P.R.G. interessante la zona B2 nella località Guardialto Salsa, redatta dall'Arch. G. Buonamassa dell'U.T.C. (previa delibera di G.C. n. 361 del 21/11/2000 di incarico e indicazione degli obiettivi) e costituita da n. 7 elaborati.

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, con presentazione di n. 17 osservazioni/opposizioni, controdedotte con delibera di C.C. n. 35 del 22/05/2002, previo esame da parte del Dirigente U.T.C. (relazione in data 12/12/01), della C.E.C. (seduta del 26/02/029) e della C.U.C. (sedute del 5 e del 7 marzo 2002).

Risultano inoltre pervenute direttamente al Settore Urbanistico Regionale ulteriori n.3 osservazioni/opposizioni.

Con relazione n. 03 del 17/03/05 il S.U.R. ha operato l'istruttoria degli atti, ritenendo meritevole di approvazione la variante proposta. riferita peraltro a P.R.G, conforme alla L.r. n. 56/1980, con prescrizioni (da recepirsi con delibera del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980), finalizzate al superamento di talune indeterminazioni ed incoerenze degli atti ed elaborati rimessi ed a riportare la variante stessa nell'ambito del dimensionamento e dei criteri di impostazione del P.R.G. approvato.

Circa le osservazioni presentate, il S.U.R. si è determinato concordando con il rigetto deciso dal Consiglio Comunale con la delibera n. 35/2002, salvo che per l'osservazione n. 7 (Alloggio Margherita + 4, prot. 28374). per la quale non si è concordato con il parziale accoglimento comunale (è stata anch'essa respinta in toto).

In ordine, inoltre, alle osservazioni pervenute direttamente al S.U.R., evidenziando in primis la loro irritualità rispetto alle norme procedurali dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e rilevando che le stesse sono riconducibili ad osservazioni già esaminate dal C.C. (osservazioni n. 11, n. 10 e n. 7), si è

rinviato alle rispettive decisioni di merito già assunte.

Gli atti sono stati successivamente rimessi al Comitato Urbanistico Regionale, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che nell'adunanza del 27/07/06, con voto n. 13/2006 (rettificato nell'adunanza del 07/09/06), con le seguenti conclusioni:

Sulla scorta di quanto premesso e rilevato dalla relazione del SUR (relazione istruttoria del 17 marzo 2005 n. 00003), al fine di superare talune indeterminazioni e incoerenze delle impostazioni metodologiche e degli elaborati su cui si basa la proposta di variante, accogliendo molte delle osservazioni sollevate nella suddetta relazione, ma ampliandole ulteriormente, si prescrive quanto segue:

a. si intende attestare, in linea di principio, che lo standard rappresenta il "minimo livello di civiltà urbana" che deve essere perseguito oltre il semplice soddisfacimento di quantità minime inderogabili, bensì come un valore prestazionale e qualità dello spazio urbano a garanzia dei criteri di abitabilità dei nuovi insediamenti;

b. sulla base di questo principio, per redimere la questione sulla inattuabilità delle previsioni dello strumento urbanistico e delle forti sperequazioni che introduce la variante al piano stesso tra le potenzialità edificatorie della zona B1 e zona B2, dove nella B1 si vanno a sanare interventi abusivi, le soluzioni devono essere reperite nell'attestazione di una giusta e congrua mediazione tra le regole della composizione urbanistica che valorizzino la qualità del contesto e la garanzia e il rispetto delle norme tecnico urbanistiche, soprattutto per quello che riguarda la costruzione della parte pubblica della città;

c. per ottemperare a ciò, l'area oggetto della variante dovrà riproporre il perimetro della zona come definita nella variante al PRG, costituendo però un'unica maglia a tutti gli effetti fisico-giuridici, sia per quanto riguarda la congruenza dei principi insediativi del progetto urbanistico, sia per quanto riguarda la verifica complessiva degli indici e delle NTA nonché degli standard relativi alla popolazione insediabile, da reperirsi rigorosamente all'interno della suddetta maglia. La costituzione del comparto per l'intera area B2/3 risulta pienamente espressa dall'art. 15 della lr 6/79 che recita nel comma 3: ""il comparto ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/ o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici generali.

d. si conferma, come da previsione della variante, la tipizzazione di due differenti zone: 1) l'area prospiciente la via Ragusa, nei limiti e nelle specificazioni rinvenienti dall'accoglimento delle osservazioni 30 e 60, trasferendo la tipizzazione a B1 dai singolo edificio ad una zona urbana che attesti un principio insediativo a media densità impostato sull'allineamento stradale in grado di costruire un fronte urbano (altezza costante di colmo) lungo la strada stessa, in prosecuzione del tessuto urbano consolidato limitrofo e come margine della città compatta verso SE. Previa verifica dell'UTC, la proposta di un nuovo indice della variante dovrà tenere presente la necessità di sanare la situazione di incongruenza urbanistica che si è venuta a creare e di consentire la uniformità dei nuovi interventi di completamento rispetto al profilo edilizio esistente.
Da una valutazione preventiva si può confermare l'indice proposto dalla variante pari a Iff 6 mc/mq
2) per l'area B2 si riconferma la perimetrazione della variante al piano a meno delle maglie Fc17 e Fd10 per le quali si riconferma la destinazione a standards come da PRG. Per tale area si chiede di verificare l'indice i.f.t. pari a 2,5 rispetto ad una più congrua distribuzione del carico insediativo sia nel rapporto tra spazio edificato e spazi aperti, sia con un contenimento dell'altezza prevista di 18 mt, (6 piani) sostituendo le previsioni tipologiche del condominio verticale (case in linea) con un tessuto urbano residenziale a bassa densità.
Considerando che l'attuale PRG ha previsto per la maglia B2/3 un carico insediativo complessivo di mc 110.800 corrispondente a 1.108 abi-

tanti, si prescrive che detto carico deve essere conservato nella variante con riferimento complessivamente alle aree B1 e B2 e alle volumetrie esistenti e di previsione nella perimetrazione della zona B1 che la variante non ha contemplato. Tali cospicue volumetrie, sottratte al dimensionamento generale, ridimensionano notevolmente le aspettative edificatorie sulla restante zona B, consentendo il reperimento degli standards nel perimetro della maglia.

e. l'area dovrà cercare di proporre, date le forti disuguaglianze di potenzialità edificatoria che esprimono le due aree B1 e B2, la costituzione di un comparto perequativo, secondo i dettami della l.r. 20/2001 (art. 14, Perequazione urbanistica che recita: Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE) che attribuisca proporzionalmente le volumetrie che l'intera area sviluppa nel suo complesso ridistribuendole secondo parametri e quote opportunamente valutate;

f. riguardo alle numerose osservazioni presentate alla variante, tutte richiedenti di rientrare nella tipizzazione B1, la scelta di una soluzione perequativa costituisce una valida risposta a sanare la situazione squilibrata venutasi a creare;

g. (depennato)

h. con riferimento, infine, ai vincolo della tutela sismica, è necessaria l'acquisizione del parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/1974.

Da questo nuovo strumento di variante al piano si coglierà l'occasione per un miglioramento della qualità e dei requisiti di abitabilità dello spazio e, insieme si sperimenterà la capacità di operare con strumentazioni concertative anche per la verifica degli indirizzi che propone la stessa legge regionale.""

Il C.U.R. ha pertanto espresso parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini ed alle condizioni rivenienti complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n. 03/2005 e - in particolare - dalle conclusioni precedentemente riportate.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 13/2006, qui in toto condiviso, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Gravina in Puglia, con l'introduzione negli atti e grafici della Variante stessa delle prescrizioni e modifiche rivenienti complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n. 03/2005 e dal parere C.U.R. n. 13/2006 medesimo, valide anche per le osservazioni/opposizioni presentate.

Quanto innanzi da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Gravina in Puglia, con l'introduzione negli atti e grafici della Variante stessa delle prescrizioni e modifiche rivenienti complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n. 03/2005 e dal parere C.U.R. n. 13/2006 richiamati, valide anche per le osservazioni/opposizioni presentate;

- Il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'ufficio negli atti e grafici della Variante al P.R.G. in argomento;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza